



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00771/2021

Decisione n. 41

Anno 2021

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE**

composta da

Franco Frattini - Presidente

Dante D'Alessio - Relatore

Mario Sanino

Manuela Sinigoi

Massimo Zaccheo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. **85/2020**, presentato, in data 19 ottobre 2020, dalla sig.ra **Daniela De Angeli**,
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Trapani,

contro

la **Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio**,

e nei confronti

dei sigg.ri **Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini,
Silvana Rita Zamparini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy,**

Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo,

nonché nei confronti

della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

avverso

il provvedimento reso dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, nel proc. n. 178/2019-2020 Registro Reclami e n. 20/2020-2021 Registro Decisioni del 22 settembre 2020, con il quale, in riforma della decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC-Sezione Disciplinare, che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, della ricorrente, è stato accolto il reclamo proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti della sig.ra De Angeli, la sanzione dell'inibizione per 2 anni e 3 mesi, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo S.p.A.;

- al R.G. ricorsi n. **90/2020**, presentato, in data 21 ottobre 2020, dalla sig.ra **Laura Giordani**, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Viglione,

contro

la **Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio**,

e nei confronti

dei sigg. **Maurizio Zamparini, Silvana Rita Zamparini, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy,**

Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo,

nonché nei confronti

della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

avverso

la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti della sig.ra Giordani, la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

- al R.G. ricorsi n. **91/2020**, presentato, in data 21 ottobre 2020, dalla sig.ra **Silvana Rita Zamparini**, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Viglione,

contro

la **Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio**,

e nei confronti

dei sigg. **Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo**,

nonché nei confronti

della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

avverso

la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti della sig.ra Zamparini, la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

- al R.G. ricorsi n. **92/2020**, presentato, in data 21 ottobre 2020, dal sig. **Maurizio Zamparini**, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Jacopo Lauri,

avverso

la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Zamparini, la sanzione dell'inibizione per cinque anni, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

- al R.G. ricorsi n. **93/2020**, presentato, in data 21 ottobre 2020, dal sig. **Andrea Bettini**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria Soldi e Maria Chiara Marchetti,

avverso

la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Bettini, la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

- al R.G. ricorsi n. **94/2020**, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. **Emanuele Facile**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Christian Dionigi,

nei confronti

della **Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio**,

nonché nei confronti

della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

e con notifica

ai sigg. **Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Silvana Rita Zamparini, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione, Roberto Bergamo e Andrea Bettini,**

per l'annullamento

della decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3

settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Facile, la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo S.p.A.;

- al R.G. ricorsi n. **95/2020**, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. **John Michael Treacy**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Cambareri e Giuseppe Santerelli,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**,

la **Procura Federale della FIGC**,

e nei confronti

dei sigg.ri **Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo**,

per la riforma, *in parte qua*,

della decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - pubblicata il 3 agosto 2020 (che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, dell'odierna ricorrente), è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Treacy, la sanzione dell'inibizione per nove mesi, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia

Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo S.p.A.;

- al R.G. ricorsi n. **96/2020**, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. **Vincenzo Macaione**, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dagnino,

contro

la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio,

e nei confronti

dei sigg. **Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, John Michael Treacy, Ian Clive Richardson, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco e Roberto Bergamo,**

avverso

la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti di sig. Macaione, la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo S.p.A.;

- al R.G. ricorsi n. **97/2020**, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. **Alessandro Albanese,**

rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Alberto Stagno d'Alcontres e Valentina Piazza,

contro

la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio,

e nei confronti

dei sigg. Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, John Michael Treacy, Ian Clive Richardson, Walter Tuttolomondo, Vincenzo Macaione, Attilio Coco e Roberto Bergamo,

avverso

la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Albanese, la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo S.p.A.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC);

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

uditi, nell'udienza pubblica del 15 marzo 2021, tenutasi anche in videoconferenza:

- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 85/2021 (De Angeli/Zamparini e altri), presente, presso i locali del CONI, il difensore della parte ricorrente - sig.ra Daniela De Angeli - avv. Giovanni Di Trapani; udito, altresì, collegato mediante la piattaforma Microsoft Teams, l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; uditi, infine, in collegamento da remoto, il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, nonché, presente personalmente, presso i locali del CONI, il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2020 (Giordani/PF FIGC e altri), collegati in videoconferenza, mediante la suddetta piattaforma telematica, il difensore della parte ricorrente - sig.ra Laura Giordani - avv. Alessandro Viglione, nonché l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; uditi, altresì, collegato da remoto, il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, nonché, presente personalmente, presso i locali del CONI, il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 91/2020 (S.R. Zamparini/PF FIGC e altri), collegati in videoconferenza, mediante la suddetta piattaforma telematica, il difensore della parte ricorrente - sig.ra Silvana Rita Zamparini - avv. Alessandro Viglione, nonché l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; uditi, altresì, collegato da remoto il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, nonché, presente personalmente, presso i locali del CONI, il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2020 (Zamparini/FIGC), collegati in videoconferenza, mediante la suddetta piattaforma telematica, il difensore della parte ricorrente - sig. Maurizio Zamparini - avv. Luca Jacopo Lauri, nonché l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; uditi, altresì, collegato da remoto il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, nonché, presente personalmente, presso i locali del CONI, il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della

Giustizia Sportiva del CONI;

- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 93/2020 (Bettini/PF FIGC e altri), collegati in videoconferenza, mediante la suddetta piattaforma telematica, il difensore della parte ricorrente - sig. Andrea Bettini - avv. Giovanni Maria Soldi, nonché l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; uditi, altresì, collegato da remoto il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, nonché, presente personalmente, presso i locali del CONI, il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 94/2020 (Facile/PF FIGC e altri), presente, presso i locali del CONI, il difensore della parte ricorrente - sig. Emanuele Facile - avv. Cesare Di Cintio; udito, altresì, collegato, mediante la piattaforma Microsoft Teams, l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; uditi, infine, in collegamento da remoto, il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, nonché, presente personalmente, presso i locali del CONI, il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 95/2020 (Treacy/FIGC e altri), presenti, presso i locali del CONI, i difensori della parte ricorrente - sig. John Michael Treacy - avv. Gianluca Cambareri e Giuseppe Santarelli; udito, altresì, collegato, mediante la piattaforma Microsoft Teams, l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; uditi, infine, in collegamento da remoto, il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, nonché, presente personalmente, presso i locali del CONI, il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 96/2020 (Macaione/PF FIGC e altri), presente, presso i locali del CONI, il difensore della parte ricorrente - sig. Vincenzo Macaione - prof. avv. Alessandro Dagnino; udito, altresì, collegato, mediante la piattaforma Microsoft Teams, l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; uditi, infine, in collegamento da remoto, il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, nonché, presente personalmente, presso i locali del

CONI, il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 97/2020 (Albanese/PF FIGC e altri), collegati in videoconferenza, mediante la suddetta piattaforma telematica, i difensori della parte ricorrente - sig. Alessandro Albanese - avv. prof. Alberto Stagno d'Alcontres e avv. Valentina Piazza, nonché l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; uditi, altresì, collegato da remoto il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, nonché, presente personalmente, presso i locali del CONI, il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, dott. Dante D'Alessio.

Ritenuto in fatto

1. I ricorsi portati alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport traggono origine dalle vicende che hanno condotto, il 18 ottobre 2019, al fallimento della società di calcio U.S. Palermo S.p.A.

2. In data 18 giugno 2019, la Corte Federale d'Appello della FIGC, con decisione di cui al C.U. n. 122/CFA (confermata dal Collegio di Garanzia con decisione n. 71/2019), ha irrogato alla predetta società la penalizzazione di 20 punti in classifica e la sanzione di 500.000 euro di ammenda, considerato *“il quadro complessivo della condotta della stessa società che, anche a prescindere da un esame parcellizzato di singoli episodi, risulta palesemente incompatibile con qualsiasi concetto di etica sportiva ...”*.

3. La FIGC, il successivo 12 luglio 2019, con C.U. n. 10/A, ha poi ritenuto *“di non concedere alla medesima società la licenza nazionale 2019/2020, con conseguente non ammissione ... al Campionato di Serie B 2019/2020”* (provvedimento confermato dal Collegio di Garanzia con decisione n. 57 del 2019) e successivamente, con C.U. n. 101/A del 25 ottobre 2019, a seguito del fallimento della società, ne ha revocato l'affiliazione.

4. La Procura Federale della FIGC, con atto del 25 giugno 2020 (n. 13929/358), ha quindi deferito i seguenti soggetti ritenuti responsabili del fallimento del Palermo: Mauro Zamparini,

Laura Giordani, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Michael John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macalone e Roberto Bergamo.

In particolare, per quanto in questa sede di interesse, sono stati deferiti:

4.1. Daniela De Angeli - componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo Spa dal 12 luglio 2018 all'8 agosto 2018 e dal 14 febbraio 2019 al 17 febbraio 2019, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione dotata di poteri di rappresentanza della stessa società dal 9 agosto 2018 all'8 settembre 2018 e amministratore delegato della medesima compagine, sempre dotata di poteri di rappresentanza, dal 18 febbraio 2019 al 3 maggio 2019 - per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, *“per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale la sig.ra Daniela De Angeli è stata dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi consigliere delegato nonché presidente del Consiglio di Amministrazione della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa)”*;

4.2. Laura Giordani - componente del consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. già dal 2013 e fino al 9 aprile 2018 - per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, *“per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale la sig.ra Laura*

Giordani è stata componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2018 una reale perdita di esercizio pari ad € 25.161.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 9.487.000 circa)";

4.3. Silvana Rita Zamparini - componente del consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 25 luglio 2018 al 19 dicembre 2018 - per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, *"per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale la sig.ra Silvana Rita Zamparini è stata componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa)";*

4.4. Maurizio Zamparini - componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 7 marzo 2017 al 7 novembre 2017 e consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall'8 novembre 2017 al 3 maggio 2018 - per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, *"per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Maurizio Zamparini è stato dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi consigliere delegato della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2018 una reale perdita di esercizio pari ad €*

25.161.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di euro 9.487.000 circa)”;

4.5. Andrea Bettini - componente del consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 3 maggio 2018 al 2 luglio 2018 - per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, *“per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Andrea Bettini è stato componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2018 una reale perdita di esercizio pari ad € 25.161.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 9.487.000 circa)”;*

4.6. Emanuele Facile - componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 20 dicembre 2018 al 30 dicembre 2018 ed amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dal 31 dicembre 2018 al 13 febbraio 2019 - per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, *“per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Emanuele Facile è stato dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi amministratore delegato della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa)”;*

4.7. John Treacy Micheal - componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 31 dicembre 2018 al 13 febbraio 2019 - per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, *“per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. John Treacy Michael è stata componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa)”*;

4.8. Vincenzo Macaione - vice presidente e direttore generale della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 3 maggio 2019 al 30 giugno 2019, nonché incaricato di sostituire il presidente in caso di suo impedimento - per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, *“per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Vincenzo Macaione è stato vice presidente e direttore generale, nonché incaricato di sostituire il presidente in caso di suo impedimento, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa)”*;

4.9. Alessandro Albanese - presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 3 maggio 2019 all'11 agosto 2019 - per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, *“per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Alessandro Albanese è stato presidente del Consiglio di Amministrazione della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa)”*.

5. Con decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020, il Tribunale Federale - dopo aver preso atto del deposito, da parte della Procura Federale, di una richiesta di patteggiamento relativa alla posizione della dott.ssa De Angeli - ha rigettato l'istanza di patteggiamento ed ha rigettato il deferimento di tutti i predetti soggetti.

In particolare, il Tribunale Federale ha ritenuto infondato il deferimento in quanto: *“Dal contenuto dell'atto di deferimento ... è dato cogliere una ricostruzione degli eventi causativi degli illeciti contestati che si pongono in maniera concatenante e consequenziale fra loro in maniera tale che ciascuno dei deferiti avrebbe contribuito causalmente, mediante condotte prevalentemente omissive, al fallimento del sodalizio societario palermitano. I comportamenti contestati, tuttavia, sono tutti individuabili nella affermazione, praticamente simile per tutti dell' “aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019”*.

“Il Collegio ritiene che, al di là di tale generica contestazione, agli odierni deferiti non viene censurata alcuna specifica condotta, né attiva, né omissiva, che abbia influito in maniera determinante e decisiva al fallimento della società, e soprattutto alcuna specifica condotta posta a base delle motivazioni della sentenza dichiarativa del fallimento societario o che può essere adottata quale motivazione dominante della predetta statuizione giudiziale”.

“Invero appare evidente che anche la ben nota operazione della cessione del credito vantato nei confronti della società Alyssa non era stata in prima battuta ritenuta sufficiente per addivenire ad una pronuncia di fallimento. Pertanto, la responsabilità non può essere correlata a generici obblighi di posizione ovvero a presunte omissioni in ordine a mancati interventi di ricapitalizzazione ovvero a mancati solleciti in ordine all’effettuazione di siffatti interventi se non vi è la dimostrazione che tali solleciti avrebbero potuto concretamente impedire il fallimento per la presenza di soggetti disposti a porre in essere tali operazioni”.

6. Avverso la decisione del Tribunale Federale ha proposto appello la Procura Federale FIGC, che ha ritenuto la decisione erronea ed ingiusta.

7. Le Sezioni Unite della CFA, con la decisione n. 20/2020-2021 Registro Decisioni del 22 settembre 2020 - ora impugnata - hanno accolto l’appello e, per l’effetto, hanno irrogato agli odierni ricorrenti le seguenti sanzioni:

- Zamparini Maurizio: 5 (cinque) anni di inibizione;
- Giordani Laura: 6 (sei) mesi di inibizione;
- Bettini Andrea: 6 (sei) mesi di inibizione;
- De Angeli Daniela: 2 (due) anni e 3 (tre) mesi di inibizione;
- Zamparini Silvana Rita: 6 (sei) mesi di inibizione;
- Facile Emanuele: 1 (un) anno di inibizione
- Treacy John Michael: 9 (nove) mesi di inibizione;
- Albanese Alessandro: 1 (un) anno di inibizione;
- Macaione Vincenzo: 1 (un) anno di inibizione.

8. Avverso la decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, Sezioni Unite, sono pervenute al Collegio di Garanzia dello Sport le seguenti impugnazioni.

8.1. Ricorso iscritto al R.G. n. 85/2020, presentato, in data 19 ottobre 2020, dalla Sig.ra Daniela De Angeli.

La signora De Angeli affida il proprio ricorso a due motivi di diritto. Lamenta, in primo luogo, la *“Violazione di norme di diritto (art. 101 comma 3 del CGS e dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 127 comma 1 CGS) mancata declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dalla Procura Federale”*; sostiene poi la *“Nullità della sentenza impugnata per motivazione insufficiente circa la responsabilità della ricorrente (“punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”) nonché per contraddittorietà ed illogicità della decisione”*.

Con riferimento al primo motivo, la ricorrente rileva come, a fronte della riserva assunta dal Tribunale circa la congruità del patteggiamento richiesto al termine del dibattimento, come detto rigettato con il proscioglimento della ricorrente, e della successiva richiesta in appello della

Procura di dichiarare l'efficacia del relativo accordo ex art. 127 CGS FIGC già raggiunto, la CFA l'abbia condannata a 2 anni e 3 mesi di inibizione, non dichiarando viceversa inammissibile il reclamo della Procura che non aveva impugnato la sentenza di primo grado sul punto riguardante il patteggiamento. In altri termini, pur non essendovi stata specifica impugnazione del rigetto del patteggiamento, tuttavia la Procura Federale ne ha proposto l'applicazione alla Corte di Appello nel proprio reclamo in maniera del tutto irrituale e senza che fosse intervenuto un nuovo imprescindibile accordo con la ricorrente.

Da tale mancata impugnazione deriverebbe la violazione degli art. 101, comma 3, CGS FIGC e 342 c.p.c. da parte della CFA, che afferma come la Procura abbia *“dettagliatamente evidenziato le specifiche censure della sentenza impugnata”*, definendo per tale ragione le argomentazioni della ricorrente sul punto *“prive di pregio”*.

Il secondo motivo contiene due censure alla sentenza della CFA. La prima riguarda una asserita insufficiente motivazione (p. 37 della decisione della Corte), atteso che non verrebbero specificate quali sono state le condotte o le omissioni ascrivibili alla ricorrente - ivi comprese le asserite mancate operazioni di ricapitalizzazione - né come il suo comportamento abbia determinato una gestione anti-economica atta a provocare il dissesto societario (a tal proposito argomenta riportando precedenti giurisprudenziali che hanno escluso l'applicazione dell'art. 21 NOIF per il sol fatto di avere rivestito cariche sociali al momento o nel biennio precedente al fallimento, necessitando viceversa la prova dell'esistenza di condotte colpose: Commissione Disciplinare FIGC n. 79/CDN del 23 aprile 2010 e n. 36/CDN del 20 novembre 2008, CCAS lodo 11 marzo 2008, Corte di Giustizia Federale FIGC n. 323/CGF del 28 giugno 2011 e TNAS lodo 15 febbraio 2021).

Con la seconda censura eccepisce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione nella parte in cui la CFA ha affermato che la ricorrente *“dipendente della stessa ... US Palermo S.p.A. svolgeva funzioni di direttore amministrativo e in tale qualità ha partecipato ai consigli di amministrazione relativi a deliberazioni di carattere economico finanziario come segretario verbalizzante o invitata. Di conseguenza, pienamente consapevole dell'effettiva situazione economico finanziaria della società”*, arrivando a desumere che la stessa *“ha contribuito all'aggravamento della situazione economico finanziaria della società”*. Secondo la difesa della ricorrente, sarebbe vero il contrario, considerando che nel periodo in cui era amministratrice delegata (18 febbraio 2019 – 3 maggio 2019), come evidenziato dalla CFA che riprende la relazione semestrale dei curatori fallimentari della società (p. 37), la stessa ha concorso a reperire risorse per il pagamento di stipendi, ritenute e contributi non pagati della precedente gestione (si fa riferimento alla riscossione della quota scaduta del credito *“ex Alyssa”*). Tali

circostanze, che avrebbero dovuto escludere la colpevolezza della De Angeli, dunque, sono incompatibili con le conclusioni della Corte Federale (a tal proposito argomenta riportando i precedenti relativi al fallimento del Parma F.C., che hanno considerato positivamente rilevanti condotte simili in una fase antecedente al fallimento: Tribunale Federale FIGC n. 17/TFN del 23 settembre 2016 e Corte Federale di Appello FIGC n. 099/CFA del 7 febbraio 2017).

Su tale ultimo punto, a fronte della memoria di costituzione della FIGC (di cui *infra*), che riprende la sentenza della Cassazione n. 23151 del 27 maggio 2019 (che aveva riconosciuto il carattere fittizio della menzionata operazione relativa al credito Alyssa, citata nella decisione n. 71/2019 del Collegio di Garanzia), la ricorrente, nella memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI, argomenta prendendo spunto dalle conclusioni di senso contrario sul punto della precedente sentenza della Cassazione, 17 maggio 2019, n. 21780.

Ha, quindi, concluso la ricorrente chiedendo al Collegio di annullare la decisione della CFA senza rinvio.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la FIGC.

In particolare, la difesa della Federazione rileva come l'odierno giudizio non possa prescindere dalla valutazione delle precedenti decisioni della giustizia sportiva passate in giudicato e, segnatamente, delle decisioni del Collegio di Garanzia n. 57/2019 e n. 71/2019, in cui si era affermato che *“il Giudice di appello (la Corte Federale di Appello, con C.U. n. 122/CFA) ben ha fatto applicazione dei menzionati principi, applicando, con motivazione immune da vizi, il corretto standard probatorio dei giudizi disciplinari sportivi (cfr. le Decisioni di questo Collegio 10 febbraio 2016, n. 6; 2 agosto 2016, n. 34; 4 agosto 2016, n. 37, nonché 13 dicembre 2016, n. 62; 22 maggio 2018, n. 30 e 3 ottobre 2017, n. 69), giungendo ad affermare, per l'effetto, con considerazione unitaria e non atomistica dei numerosi elementi di valutazione acquisiti al giudizio per cui è causa, come emerga, comunque, una condotta gestionale del vertice della società U.S. Palermo opaca, non chiara e trasparente, violativa, dunque, dei principi di lealtà e probità, nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC, dell'art. 8 CGS FIGC, dell'art. 85 NOIF e dell'art. 2638, commi 1 e 2, c.c.”*.

Nel merito, la Federazione ritiene infondati i motivi di ricorso della De Angeli. Quanto al primo, la ricorrente non considererebbe la circostanza dell'omesso esame da parte del TFN della proposta di patteggiamento, poiché lo stesso è stato respinto come mera conseguenza della valutazione generale sulla infondatezza complessiva del deferimento. Di tal ché la Procura avrebbe correttamente reiterato la richiesta di controllo sul patteggiamento.

Con riferimento al secondo motivo, la Federazione resistente afferma che: i) non vi sarebbe una *“insufficienza della motivazione”* circa la responsabilità della ricorrente, considerando che nel

caso di specie, come affermato dalla CFA diversamente dal Tribunale, emergerebbe il “nesso causale” tra le condotte della ricorrente e gli altri soggetti interessati da una gestione “*opaca, non chiara e trasparente*” ed il fallimento del Palermo (evidenze in tal senso sono da ricercare nelle conclusioni della relazione preliminare nel procedimento ex art. 2409 c.c. nei confronti degli amministratori della Società del 6 agosto 2019 e nella verifica della CoViSoC del 27 aprile 2019); ii) che neppure sarebbe evidenziabile una “*contraddittorietà e illogicità della motivazione*”. Infatti, l'operazione relativa al credito “*ex Alyssa*”, invocata dalla ricorrente, è già stata vagliata dal Collegio di Garanzia con la citata decisione n. 71/2019: “*questo Collegio non può non notare come, a maggior suffragio della bontà della decisione quivi impugnata, successivamente alla invocata sentenza della Corte di Cassazione (n. 21780, ndr), è stata la stessa suprema Corte ad affermare, il 27 maggio 2019 (n. 23151, ndr), che «Anche il terzo motivo di doglianza, riferito all'iscrizione nei bilanci 2016 e 2017 di un credito di 40 milioni di euro nei confronti di Alyssa s.a., conseguente alla cessione della partecipazione nella Mepal s.p.a., è infondato. Il Tribunale fornisce una motivazione pienamente logica e coerente, laddove evidenzia che il carattere di artificio contabile di tale appostazione si desume dall'assoluta sproporzione tra il valore della partecipazione e il corrispettivo pattuito. Con ampia e analitica motivazione, si sottolinea che, nelle conversazioni intercettate, si manifesta in modo chiaro la natura fittizia dell'operazione, compiuta strumentalmente per mettere i conti in ordine, dissimulando la reale situazione economico-patrimoniale della società. Del resto, l'acquirente è riconducibile allo stesso Zamparini e, come sostanzialmente ammesso dalla difesa anche con il ricorso per cassazione, non ha pagato la cifra pattuita, ma una cifra di molto minore (4 milioni di euro direttamente, euro 7.500.000 mediante accollo di un debito, euro 5.700.000 di nuovo direttamente), non esistendo in natura, neanche in un ipotetico futuro, la capienza necessaria nelle casse della stessa Alyssa, società di comodo sostanzialmente non operativa (pagg. 43 - 48 dell'ordinanza)»*”.

La FIGC ha, dunque, concluso per il rigetto del ricorso.

8.2. Ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dalla sig.ra Laura Giordani.

La signora Giordani affida il proprio ricorso ad un motivo di diritto: “*Sulla nullità della sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti e, in particolare, sulla responsabilità disciplinare di Laura Giordani*”.

Secondo la prospettazione della ricorrente, in sintesi, la Corte Federale avrebbe omesso di motivare in ordine a ciò che la Sig.ra Giordani avrebbe dovuto fare, e invece non ha fatto, limitandosi a richiamare (pp. 19 e 20) generici obblighi di ricapitalizzazione in capo ai soci e,

quindi, paventando una responsabilità disciplinare per il sol fatto di essere stata amministratrice (per altro senza deleghe) di una società successivamente fallita.

Bene, dunque, avrebbe statuito il Tribunale Federale, osservando che i comportamenti causalmente rilevati a precludere il concordato preventivo (imputati alla ricorrente) sono successivi all'11 agosto 2019 e, cioè, molto tempo dopo la cessazione della sua carica nel Palermo.

La ricorrente ha chiesto, pertanto, al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la FIGC, che ne ha chiesto il rigetto perché inammissibile e comunque infondato.

8.3. Ricorso iscritto al R.G. n. 91/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dalla sig.ra Silvana Rita Zamparini.

La signora Zamparini affida il proprio ricorso ad un motivo di diritto: *“Sulla nullità della sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti e, in particolare, sulla responsabilità disciplinare di Silvana Rita Zamparini”*.

Secondo la prospettazione della ricorrente, in sintesi, la Corte Federale avrebbe omesso di motivare in ordine a ciò che la Sig.ra Zamparini avrebbe dovuto fare, e invece non ha fatto, limitandosi a richiamare (pp. 19 e 20) generici obblighi di ricapitalizzazione in capo ai soci e, quindi, paventando una responsabilità disciplinare per il sol fatto di essere stata amministratrice (per altro senza deleghe) di una società successivamente fallita e di aver avallato l'operato del Sig. Maurizio Zamparini senza alcun dissenso.

Bene, dunque, avrebbe statuito il Tribunale Federale, osservando che i comportamenti causalmente rilevati a precludere il concordato preventivo (imputati alla ricorrente) sono successivi all'11 agosto 2019 e, cioè, molto tempo dopo la cessazione della sua carica nel Palermo.

La ricorrente ha chiesto, pertanto, al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la FIGC, che ne ha chiesto il rigetto perché inammissibile e comunque infondato.

8.4. Ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dal sig. Maurizio Zamparini.

Il ricorso del Sig. Maurizio Zamparini si articola su due motivi: i) *“Omessa motivazione e inosservanza della legge procedurale in relazione al divieto di doppio giudizio per medesimi fatti”*; ii) *“Nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine alla responsabilità disciplinare di Maurizio Zamparini”*.

Con riferimento al primo motivo, viene censurata la parte di decisione della CFA ove non è stata rilevata violazione del divieto di doppio giudizio per i medesimi fatti, con riferimento a quelli contestati nell'ambito del procedimento 816pf18/19, conclusosi con la decisione della Corte d'Appello Federale del 25 ottobre 2019 (C.U. n. 030/CFA).

Viene fatto riferimento, oltre che ai principi della giurisprudenza statale sul punto, anche ai precedenti della giurisprudenza FIGC: *“a nulla rileva, poi, che dal medesimo fatto storico siano derivate ulteriori conseguenze solo successivamente emerse...”* (C.U. n. 118/TFN-SD 2019/20 del 27 febbraio 2020), tesi confermata dalla CFA con decisione del 19 giugno 2020 (C.U. n. 076/CFA).

Secondo il ricorrente, rispetto al citato procedimento del 2019, nessuna nuova e diversa condotta verrebbe addebitata allo stesso in questo procedimento, in cui sono presi in considerazione i medesimi fatti (tra cui la vicenda Alyssa, p. 53 decisione CFA), nonché vengono prese in considerazione le medesime fonti di prova (p. 46 della decisione della CFA: *“Tale situazione è stata, peraltro, anche accertata, sulla base di un’ampia documentazione in atti nell’ambito di diverso procedimento per fattispecie diverse e riversata dalla Procura Federale nel presente, alla luce anche delle intercettazioni effettuate dalla Procura della Repubblica di Palermo (CU n. 030/CFA del 25 ottobre 2019)”*).

A fronte di tali argomentazioni, spiegate sin dalla fase delle indagini, la motivazione della CFA ha obliterato le stesse come *“suggestive”*, fornendo, in tesi, una motivazione apparente, ove spiega che *“In realtà, come si vedrà più dettagliatamente nella disamina della posizione del sig. Maurizio Zamparini, nell’atto di deferimento è contestata dalla Procura Federale la complessiva attività gestionale svolta in qualità di Presidente prima, consigliere delegato poi della US Città di Palermo Spa, nonché di socio di riferimento della stessa sino al 20 dicembre 2018, valutata sulla effettiva situazione economico-patrimoniale al momento della cessione della quota sociale e nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento. Le vicende societarie ed economico-finanziarie della US Città di Palermo Spa nei due anni precedenti al fallimento ed alla revoca della affiliazione possono essere analizzate in quattro diverse fasi, poiché gli amministratori si sono succeduti in relazione ai tre passaggi di proprietà avvenuti in tale periodo”*.

Con il secondo motivo di ricorso, viene censurata la decisione della CFA ove, a p. 20, si critica l'interpretazione dell'art. 21 NOIF fornita dal Tribunale Federale e si afferma che *“Il fallimento delle società sportive determina ... effetti negativi di carattere sistemico e danni su tesserati, dipendenti e altre società nazionali e internazionali con pregiudizio irreparabile di parte delle risorse ad essi spettanti sotto il profilo contrattuale, nonché sull'erario”*, così fondando illegittimamente la responsabilità disciplinare di Zamparini su *“generici obblighi di posizione”*.

A ciò, aggiunge il ricorrente che la CFA non avrebbe neppure motivato sulle eccezioni formulate in ordine ai rilievi contenuti nella sentenza del Tribunale Fallimentare di Palermo del 21 marzo 2018, che aveva ritenuto a quella data inesistente lo stato di insolvenza del Palermo. Tale eccezione varrebbe ad escludere il nesso causale tra le condotte del Sig. Zamparini ante 21 marzo 2018 ed il fallimento.

La CFA ha, invece, dato enfasi alla sentenza fallimentare del 18 ottobre 2019, dal cui esame, inoltre, emergerebbe proprio come nessuna e diversa condotta viene contestata al ricorrente rispetto a quelle valutate nel primo giudizio disciplinare e attualmente al vaglio del Tribunale Penale di Palermo.

Ha concluso, pertanto, il ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la FIGC, che ne ha chiesto il rigetto perché inammissibile e comunque infondato.

Con memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI, il ricorrente ha ribadito le sue argomentazioni.

8.5. Ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 93/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dal sig. Andrea Bettini.

Due i motivi di ricorso spiegati dalla difesa del Bettini: i) *“Omessa o insufficiente motivazione circa la responsabilità di Andrea Bettini, in relazione alla contestazione ad egli elevata”*; ii) *“Illogicità e contraddittorietà della motivazione”*.

Lamenta il ricorrente che, a fronte della contestazione mossagli per violazione degli artt. 1 *bis* e 5 CGS FIGC, ritenuta illegittima dal TFN, la Corte Federale d'Appello, nel ribaltare gli esiti del giudizio di prime cure, non avrebbe mai preso posizione specificatamente sul ricorrente - eventualmente descrivendone analiticamente azioni od omissioni - limitandosi ad evidenziare una generica responsabilità di posizione per essere stato uno dei *“diretti collaboratori”* di Maurizio Zamparini.

A ciò, aggiunge il ricorrente, deve considerarsi come lo stesso fosse stato un amministratore non operativo, che, sul piano del diritto societario, ha l'obbligo di *“agire informato”* ex art. 2381 c.c. e non più di *“vigilanza”* generalizzata ai sensi dell'art. 2392 c.c.

Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la illogicità e contraddittorietà della motivazione ove si afferma la responsabilità del Bettini nonostante questi abbia, in sede endofederale, documentalmente provato il suo corretto espletamento delle funzioni di consigliere di amministrazione (a tal fine, si fa riferimento alle seguenti evidenze: consulenza tecnica di parte; comunicazione del CdA del 28 maggio 2018, con cui si sollecitava il pagamento del credito verso Alyssa S.A.; verbale del CdA del 29 giugno 2018, in cui si riteneva prudente appostare

idonei accantonamenti per fondo rischi poi effettivamente appostato e con cui si sollecita un intervento di ricapitalizzazione; relazione ex art. 2446 c.c.).

Andrea Bettini, ha chiesto, dunque, al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata e, per l'effetto, di proscioglierlo da ogni contestazione elevata nell'ambito del procedimento disciplinare *de quo*.

Per resistere a tale ricorso si è costituita la FIGC.

In particolare, la difesa della Federazione fa notare immediatamente come l'odierno giudizio non possa prescindere dalla valutazione delle precedenti decisioni della giustizia sportiva passate in giudicato e, segnatamente, delle decisioni del Collegio di Garanzia n. 57/2019 e n. 71/2019.

Secondo la difesa della Federazione resistente, in ogni caso, il ricorso deve considerarsi inammissibile oltre che infondato. L'inammissibilità sarebbe da ricercare nella celata richiesta di riesame del merito della vicenda, mentre l'infondatezza nella correttezza della valutazione della CFA sulla sussistenza del nesso causale tra le condotte del ricorrente – membro del CdA – ed il fallimento del Palermo. Tale ultimo aspetto sarebbe chiaro, considerando che l'attività dell'ultimo amministratore della società non rappresenta la ragione esclusiva del fallimento della società, da ricercarsi, invece, nello stato di decozione in cui la stessa versava da tempo.

8.6. Ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 94/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. Emanuele Facile.

Il ricorrente, premesso che lo stesso è stato componente del CdA del Palermo per 10 giorni (20 dicembre 2018 – 30 dicembre 2018) e amministratore delegato per 43 (31 dicembre 2018 – 13 febbraio 2019) e che le ragioni addotte dal Tribunale di Palermo nella sentenza del 17 ottobre 2019, dichiarativa del fallimento, riguarderebbero circostanze a lui estranee, affida le proprie doglianze ai seguenti motivi di ricorso:

i) *“Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare mancata applicazione dell’art. 2392 c.c. ed illogicità/contraddittorietà della decisione assunta dalla Corte Federale d’Appello ...”*.

Erra la Corte Federale, in tesi, nel non considerare la giurisprudenza sportiva che ha escluso l'automatica ed acritica applicazione dell'art. 21, c. 2 e 3, NOIF basata sul solo presupposto di aver rivestito cariche sociali al momento o nel biennio precedente al fallimento (Commissione Nazionale sui deferimenti della FIGC, C.U. n. 79/CDN del 23 aprile 2010, CCAS lodo 11 marzo 2008); nonché nel non considerare la giurisprudenza statale in ordine alla corretta applicazione dell'art. 2392 c.c.

La decisione della CFA sarebbe, altresì, affetta da contraddittorietà, dal momento in cui, prima, afferma come non vi sia un automatismo nel riconoscimento della responsabilità degli

amministratori e, poi, commina sanzioni senza alcuna specificazione circa le condotte illecite concretamente realizzate, ciò a fronte delle evidenze di senso contrario fornite nei gradi di giudizio precedenti.

ii) *“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in particolare art. 21, c. 2 e 3 NOIF in tema di nesso di causalità – carenza di motivazione”*.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la ricostruzione fornita dalla Corte Federale sulle condotte del ricorrente è in aperto contrasto con quanto evidenziato dalla giurisprudenza sportiva (CFA FIGC decisioni n. 024/CFA dell'11 agosto 2017 e n. 118/CFA del 14 giugno 2019, parere 21/CF del 28 giugno 2007, TFN FIGC decisione n. 17/TFN del 23 settembre 2016, confermata dalla decisione n. 099/CFA del 7 febbraio 2017) in tema di valutazione della colpa degli amministratori nella prospettiva dell'art. 21 delle NOIF (p. 44 della decisione impugnata: *“sig.ri Facile, Treacy e Richardson hanno assunto le cariche sociali di governo della società nella piena consapevolezza della grave situazione finanziaria in cui essa versava e della necessità di interventi urgenti da essi stessi dichiarati alla Covisoc. Appare evidente, alla luce degli sviluppi societari, che nessuna delle proposizioni degli amministratori della US Città di Palermo Spa ufficialmente dichiarati alla Co.vi.soc si siano successivamente realizzate. Per le ragioni esposte ed evidenziate in atti, la brevità della durata della carica sociale in questo caso non esclude le responsabilità gestionali dei tre deferiti anche perché il periodo in cui essi hanno operato è coinciso sostanzialmente con la stagione del “calciomercato” invernale nel quale sarebbero stati possibili e necessari interventi per la riduzione dei costi di gestione e il possibile conseguimento di plusvalenze con la cessione del diritto alle prestazioni dei calciatori tesserati”*). In particolare, le circostanze rappresentate nelle fasi di merito (CdA del 31 dicembre 2018, in cui si è discusso del piano di intervento proposto dai nuovi azionisti con immissione di risorse finanziarie, Assemblea Soci del 14 febbraio 2019, predisposizione del licenziamento – mai attuato per non gravare i costi della società – del direttore sportivo Foschi in contrasto con la determinazione di mettere in atto un piano di trasferimento di calciatori al fine di riequilibrare il rapporto costi-ricavi dei tesserati) dovevano essere prese in considerazione dalla Corte - come fatto dai citati precedenti - per mandare esente da responsabilità il ricorrente.

Sulla base di tali ragioni, Emanuele Facile ha chiesto al Collegio di Garanzia di riformare/annullare la decisione impugnata.

Per resistere a tale ricorso si è costituita la FIGC.

In particolare, la Federazione fa notare immediatamente come il giudizio non possa prescindere dalla valutazione delle precedenti decisioni della giustizia sportiva passate in giudicato e, segnatamente, delle decisioni del Collegio di Garanzia n. 57/2019 e n. 71/2019.

Secondo la difesa della Federazione resistente, in ogni caso, il ricorso deve considerarsi inammissibile oltre che infondato. L'inammissibilità sarebbe da ricercare nella celata richiesta di riesame del merito della vicenda, mentre l'infondatezza nella correttezza della valutazione della CFA sulla sussistenza del nesso causale tra le condotte del ricorrente – membro del CdA – ed il fallimento del Palermo. Tale ultimo aspetto sarebbe chiaro, considerando che l'attività dell'ultimo amministratore della società non rappresenta la ragione esclusiva del fallimento della società, da ricercarsi, invece, nello stato di decozione in cui la stessa versava da tempo.

Sul punto, con memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI, il ricorrente, nel ribadire le citate conclusioni, contro argomenta, affermando che in realtà l'invocato precedente del Collegio di Garanzia non sia conferente, atteso che riguarda circostanze (bilanci 2016 e 2017) e soggetti diversi, nonché che sarebbe manifesta l'irragionevolezza della sanzione comminata al ricorrente, anche considerando che, successivamente alla pronuncia qui impugnata, con decisione n. 51 del 4 dicembre 2020, non impugnata, il Sig. Rino Foschi (Presidente del CdA dotato di poteri di rappresentanza dal 14 febbraio 2019 al 3 maggio 2019) è stato prosciolto dal Tribunale Federale: *“Questo Tribunale, pur se a conoscenza della decisione della Corte Federale d'Appello n. 20 del 22 settembre 2020 (oggetto del presente giudizio, ndr) che ha condannato gli amministratori del sodalizio societario in carica negli ultimi due anni per aver contribuito a causarne il fallimento, ritiene che, alla luce degli atti depositati in deferimento, della contestazione formulata e delle difese del deferito, il sig. Foschi vada prosciolto. Deve rilevarsi, in primo luogo, che dallo stesso deferimento, che pone fra i fatti a fondamento delle ipotesi accusatorie anche le verifiche effettuate dagli ispettori Co.Vi.So.C., emerge che al Foschi, sebbene rivestisse la carica di Presidente, fossero conferiti poteri specifici per la parte tecnico sportiva. Se è vero che tale circostanza non è di per sé sufficiente ad escludere in toto la responsabilità in funzione della carica rivestita, nel caso concreto deve aggiungersi anche la circostanza che il deferito ha rivestito la carica in questione per soli tre mesi, nel corso dei quali la gestione della società era chiaramente ed evidentemente nelle mani di altri soggetti (come indicato anche nella sentenza della Corte Federale d'Appello n. 20/2020), e soprattutto in un momento in cui la società versava già in condizioni estremamente critiche”*.

8.7. Ricorso iscritto al R.G. n. 95/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. John Michael Treacy.

Il ricorrente, dopo aver premesso di essere stato componente indipendente del CdA del Palermo per 25 giorni lavorativi (31 dicembre 2018 – 4 febbraio 2019) in rappresentanza del fondo di investimento *Eight Capital Partners*, ha esposto i seguenti motivi di ricorso.

i) *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, degli artt. 122 e 142 del c.p.c., degli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione. Motivazione insufficiente (Sull’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione disciplinare per nullità e/o invalidità dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 123 del CGS FIGC e del provvedimento di deferimento di cui all’art. 125 del CGS FIGC per violazione del diritto di difesa del deferito)”*.

A fronte delle censure in tal senso avanzate in sede endofederale dal ricorrente, che avrebbe dovuto ricevere tutti gli atti del procedimento in lingua inglese, la CFA avrebbe liquidato la questione rilevando che *“A prescindere da ogni valutazione sulla eventualità che tutti gli atti della giustizia sportiva debbano essere tradotti in ciascuna lingua madre dei possibili deferiti, questa Corte ritiene che il sig. Tracy abbia esercitato in modo dettagliato e compiuto il proprio diritto alla difesa in tutte le fasi del procedimento”* (p. 24), violando così i principi in tema di giusto processo previsti dalle richiamate norme statali e federali nonché, essendo residente in Gran Bretagna, violando i principi del Reg. EU n. 1393/2007.

ii) *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC in vigore fino 16.06.2019 ... in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF. Motivazione insufficiente. (Sull’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto il Sig. John Michael Treacy responsabile dei capi di incolpazione allo stesso addebitati)”*.

Secondo il ricorrente, la CFA non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine ad elementi probatori validi a fondare la responsabilità del ricorrente, non essendo sufficiente, in tesi, quanto affermato a p. 44 della decisione (l’aver assunto la carica in piena consapevolezza della grave situazione finanziaria; il non aver realizzato nessuna delle operazioni di risanamento dichiarate alla Co.Vi.So.C.; il non aver realizzato interventi per la riduzione dei costi e il conseguimento di plusvalenze nella finestra di calciomercato). Ciò si porrebbe in contrasto proprio con i criteri interpretativi sull’art. 21 NOIF dettate dalla Corte Federale FIGC con C.U. n. 21/CF del 28 giugno 2007, secondo cui *“La “preclusione” di cui al terzo comma dell’art. 21 N.O.I.F. presuppone l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società”*.

iii) *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 6 del CGS CONI per violazione dell’art. 112 c.p.c. (Sull’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui, incorrendo nel vizio di*

extra-petizione ha ritenuto il Sig. John Michael Treacy responsabile sulla base di condotte e circostanze mai rilevate nell'atto di deferimento)".

Le contestazioni della Procura, contenute nell'atto di deferimento riferite al ricorrente (v. *supra*), non troverebbero riscontro in azioni od omissioni poste in essere dal Sig. Treacy nei 25 giorni lavorativi in cui è stato amministratore della società, e proprio tale mancanza di censura di specifiche condotte è stata ritenuta dirimente dal Tribunale Federale (si ricorda, a tal proposito, che la Procura nel reclamo aveva motivato: *"tale arresto motivazionale, si pone in evidente contrasto con il disposto di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., in uno con la ratio legis sottesa a tale norma, la cui violazione è stata contestata a tutti i deferiti in relazione anche al disposto dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti..."* Tale assunto, infatti, secondo la Procura, *"oltre ad imporre una vera e propria "probatio diabolica" in quanto pretenderebbe la prova dell'efficacia causale di un comportamento non posto in essere, con attribuzione di effetti ipotetici allo stesso, con ogni evidenza si presta a conseguenze aberranti..."*.

La CFA, in questo senso, secondo il ricorrente, si sarebbe sostituita all'organo inquirente circostanziando lei stessa le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 21 delle NOIF.

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso, di riformare, *in parte qua*, la decisione impugnata, rigettando, per l'effetto, il reclamo n. 178/2019-2020 del 7 agosto 2020 della Procura Federale e il deferimento a suo carico, nonché di annullare la sanzione dell'inibizione di nove mesi pronunciata nei suoi confronti.

Per resistere al ricorso si è costituita la FIGC, che evidenzia come il giudizio non possa prescindere dalla valutazione delle precedenti decisioni della giustizia sportiva passate in giudicato ed in particolare delle decisioni del Collegio di Garanzia n. 57/2019 e n. 71/2019.

Secondo la difesa della Federazione resistente, in ogni caso, il ricorso deve considerarsi inammissibile oltre che infondato. L'inammissibilità sarebbe da ricercare nella celata richiesta di riesame del merito della vicenda, mentre l'infondatezza nella correttezza della valutazione della CFA sulla sussistenza del nesso causale tra le condotte del ricorrente – membro del CdA – ed il fallimento del Palermo. Tale ultimo aspetto sarebbe chiaro, considerando che l'attività dell'ultimo amministratore della società non rappresenta la ragione esclusiva del fallimento della società, da ricercarsi invece nello stato di decozione in cui la stessa versava da tempo.

8.8. Ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 96/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. Vincenzo Macaione.

Il ricorso del Sig. Macaione si articola in quattro motivi di diritto.

i) *"Violazione degli artt. 44, comma 6, 51 comma 1 e 106, comma 4, CGS FIGC"*.

Dal combinato disposto delle predette norme emergerebbe, secondo il ricorrente, il mancato rispetto, da parte della CFA, del termine – in tesi, perentorio – di 10 giorni tra l'adozione del dispositivo e la pubblicazione della decisione. Ne deriverebbe la nullità della decisione di appello, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza del TFN.

ii) *“Violazione degli artt. 2, comma 4 CGS CONI e 14, comma 3, CGS FIGC. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti. Violazione degli artt. 119, 123, 124, 125 del CGS FIGC nonché dell’art. 106 del CGS FIGC. Violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c.”.*

A fronte della eccezione formulata dinnanzi al TFN e la CFA, in merito all'effettivo rispetto, da parte della Procura, dei termini per la durata delle indagini comprese eventuali proroghe, per la notifica dell'avviso di conclusione indagini e per l'esercizio dell'azione disciplinare, non solo la Procura non ha mai formulato alcuna deduzione difensiva in merito – non fornendo evidenze della data di iscrizione della notizia di illecito disciplinare o della sua acquisizione – ma, altresì, la Corte di Appello avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sul punto. Tali circostanze, atteso il silenzio sul punto da parte della Procura, sarebbero da considerarsi non contestate ai sensi dell'art. 115, c. 1, c.p.c.

Il ricorrente chiede che il Collegio, ove ritenesse sussistenti le condizioni di cui all'art. 62, comma 1, CGS CONI, decida su tali eccezioni preliminari nel merito, con conseguente accertamento della nullità degli atti del procedimento disciplinare e/o improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione dei termini previsti dagli artt. 119, 123, 124, 125 del CGS FIGC.

iii) *“Violazione degli artt. 2, comma 4 CGS CONI e 14, comma 3, CGS FIGC. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti. Violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 44, comma 1, CGS FIGC e 2, comma 2 del CGS CONI”.*

La medesima censura contenuta nel motivo *sub* III viene declinata dal ricorrente in ordine alla mancata replica, in fase pre-dibattimentale ovvero nell'atto di deferimento, da parte della Procura, alle deduzioni difensive e alle evidenze documentali prodotte dall'odierno ricorrente.

La Corte di appello, nonostante la reiterata eccezione preliminare, ha completamente omesso di pronunciarsi sul punto. Argomenta in tema il ricorrente notando la correttezza della decisione del TFN in merito alla genericità dell'incolpazione non rilevata dalla CFA la quale, anzi, ha illegittimamente integrato le carenze del deferimento.

Anche sotto tale profilo, il ricorrente chiede che il Collegio, ove ritenesse sussistenti le condizioni di cui all'art. 62, comma 1, CGS CONI, decida su tali eccezioni preliminari nel merito, con conseguente accertamento della nullità del deferimento e/o improcedibilità dell'azione

disciplinare per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., richiamato dagli artt. 44, c. 1, CGS FIGC e 2, c. 2, CGS CONI.

iv) *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1324 cod. civ. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Violazione dell’art. 1147 c.c., nonché dell’art. 5 CGS FIGC e dell’art. 21 delle NOIF come interpretato dalla Corte Federale nel parere ... n. 21/CF del 28.6.2007”.*

Viene contestata la decisione della CFA nella parte in cui ha affermato quanto segue: *“Ai fini della definizione delle relative responsabilità va tenuto conto che il sig. Alessandro Albanese, è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della US Città di Palermo Spa, nonché presidente del Palermo Football Club Spa (dal 3 maggio al 1 luglio 2019) e che il sig. Vincenzo Macaione nello stesso periodo in cui ha ricoperto la carica di vice presidente del Cda della US Città di Palermo Spa era anche presidente del Consiglio di amministrazione della Sporting Network (membro del Cda dal 7 maggio e poi presidente dal 12 giugno 2019 e sino al 9 luglio 2019), nonché consigliere di amministrazione della Palermo Football Club Spa. A tal fine si è tenuto conto del fatto che nel consiglio di amministrazione del 27 giugno 2019, in prosecuzione del 26 giugno 2019, il sig. Albanese e con lui il sig. Macaione chiedono l’annullamento in autotutela della delibera assunta il 19 giugno e relativa al conferimento del ramo di azienda della Group Iter Srl, in particolare sostiene il Presidente Albanese che “atteso che in quella occasione il Presidente e il vice presidente non erano in collegamento telefonico al momento del voto e che il consiglio di amministrazione non era stato regolarmente convocato e, quindi, la delibera risulta insanabilmente viziata”. Il vicepresidente Macaione conferma che non era presente alla suddetta riunione. Entrambi nel merito non contestano i contenuti di tale delibera, di cui ottengono l’annullamento in autotutela, ratificando però l’operato dell’amministratore delegato sulla scorta della stessa delibera. Nel complesso i sig.ri Albanese e Macaione esplicitano una propria specifica posizione nel consiglio di amministrazione del 27 giugno 2019, deliberando la convocazione dell’Assemblea dei Soci, quando la iscrizione della società era già largamente compromessa. Sulla base di queste specifiche valutazioni questa Corte intende discostarsi significativamente dalle sanzioni chieste dalla Procura Federale con riferimento ai deferiti della gestione Sporting Network Srl”.*

A detta del ricorrente, in sintesi, la CFA: a) ha violato l’art. 1362 c.c. e l’art. 1363 c.c., ove non ha rilevato che dal verbale del CdA del 27 giugno 2019 emerge che il ricorrente (insieme con il consigliere Albanese) ha assunto una posizione contraria a quella del resto del consiglio e di convocare l’assemblea dei soci per la verifica dell’impossibilità del raggiungimento dell’oggetto

sociale, senza mai ratificare in prima persona l'operato dell'amministratore, come invece sostenuto dalla CFA; b) non ha motivato sugli elementi soggettivo e oggettivo dell'illecito disciplinare asseritamente in capo al ricorrente. Sul piano oggettivo, non sono state fornite le ragioni per le quali le condotte, desunte dalla relazione dei curatori fallimentari ex art. 33 L.F., descritte alle pp. 29 – 34, siano ascrivibili al ricorrente. Mentre, sul piano soggettivo, la CFA ha ommesso di considerare la buona fede dell'odierno ricorrente nell'affidarsi all'impegno contrattuale per il risanamento della società assunto all'epoca dalla nuova proprietà. Tale ultimo profilo rileverebbe, altresì, ai sensi dell'art. 21 delle NOIF per come interpretato dalla Corte Federale FIGC con il suddetto parere di cui al C.U. n. 21/CF del 28 giugno 2007, atteso che il ricorrente si è prontamente attivato, come detto, convocando l'assemblea.

Il ricorrente ha, pertanto, concluso nel senso di *“accogliere i superiori motivi di ricorso e, per l'effetto, annullare e/o riformare la Decisione impugnata, adottando ogni statuizione consequenziale”*.

Per resistere a tale ricorso si è costituita la FIGC.

In particolare, la difesa della Federazione fa notare immediatamente come l'odierno giudizio non possa prescindere dalla valutazione delle precedenti decisioni della giustizia sportiva passate in giudicato e, segnatamente, delle decisioni del Collegio di Garanzia n. 57/2019 e n. 71/2019.

Secondo la difesa della Federazione resistente, in ogni caso, il ricorso deve considerarsi inammissibile oltre che infondato. L'inammissibilità sarebbe da ricercare nella celata richiesta di riesame del merito della vicenda, mentre l'infondatezza nella correttezza della valutazione della CFA sulla sussistenza del nesso causale tra le condotte del ricorrente – vice presidente e direttore generale del Palermo dal 3 maggio 2019 al 3 giugno 2019, nonché incaricato di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento – ed il fallimento del Palermo. Tale ultimo aspetto sarebbe chiaro, considerando che l'attività dell'ultimo amministratore della società non rappresenta la ragione esclusiva del fallimento della società, da ricercarsi, invece, nello stato di decozione in cui la stessa versava da tempo.

Sul punto, con memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI, il ricorrente, nel ribadire le citate conclusioni, ha: 1) preso atto che la FIGC non ha spiegato difese in relazione ai motivi *sub I*, *II* e *III* del ricorso; 2) eccepito (come fatto sin dalle fasi di indagine) l'erroneità della circostanza per cui il ricorrente avrebbe ricoperto la carica di direttore generale dal 3 maggio 2019 al 3 giugno 2019, poiché non ha mai ricoperto tale carica; 3) eccepito l'inidoneità delle decisioni della CFA e del Collegio di Garanzia citate alla dimostrazione della colpevolezza del ricorrente, in quanto afferenti circostanze antecedenti alla data del deferimento e, dunque, non oggettivamente a lui riconducibili. Anzi, secondo il ricorrente, le decisioni n. 122/CFA FIGC e n. 71/2019 del Collegio

confermerebbero quanto argomentato dallo stesso sulla preesistenza di una situazione patrimoniale della società gravemente compromessa.

8.9. Ricorso iscritto al R.G. n. 97/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. Alessandro Albanese.

Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi.

i) *“Omessa e/o erronea motivazione della sentenza impugnata”*.

La CFA, secondo il ricorrente, non avrebbe motivato in ordine ai profili relativi all'elemento soggettivo rilevante ai sensi dell'art. 21, c. 2 e 3, delle NOIF ed il nesso causale tra le condotte contestate ed il danno cagionato alla società. Invero, la Corte di Appello avrebbe illegittimamente motivato – *per relationem* – riprendendo quanto affermato dalla relazione ex art. 33 L.F.

Analizzando, invece, la sentenza (n. 112/2019) del Tribunale di Palermo emergerebbe come il fallimento sia derivato non già dalla esposizione debitoria, ma dall'abuso dello strumento del concordato preventivo. Tuttavia, alla data di domanda di concordato (21 agosto 2019) il ricorrente aveva già rassegnato le sue dimissioni da consigliere di amministrazione (1° luglio 2019).

ii) *“Nullità della sentenza per vizio di ultra petizione”*.

Tra circostanze descritte alle pp. 29 – 34, desunte dalla relazione dei curatori fallimentari ex art. 33 L.F., riferibili al ricorrente, vi è quella per cui *“Tra il 20 e il 25 giugno 2019 la società utilizzava in compensazione il credito IVA del ramo di azienda acquisito per pagare propri debiti erariali e previdenziali per 2,207 milioni di euro. A tal proposito nota la relazione ex art. 33 ... nota che l'unica tempestiva reazione del presidente del Cda sembra solo quella di richiedere la “correzione del verbale” (v. pec del 20/6/2019 prodotta dallo stesso Albanese) e null'altro, non impedendo tale comportamento il realizzarsi dell'illecita compensazione avvenuta tra il 20 e il 25 giugno. Tale l'operazione ha prodotto un danno quantomeno di 2,207 milioni di euro, pari alle sanzioni irrogate, la cui responsabilità è senza dubbio ascrivibile all'organo amministrativo”*. Tuttavia, a detta del ricorrente, l'avvenuta compensazione del credito IVA non rientra tra le condotte contestate dalla Procura Federale, con la conseguenza che la CFA ha deciso *ultra petita*.

iii) *“Omessa/insufficiente motivazione circa la responsabilità del dott. Albanese (“punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti”) nonché per contraddittorietà ed illogicità della decisione ...”*

La Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto delle evidenze rese nel corso del procedimento che dimostrerebbero: a) la non conoscenza dell'intendimento del Palermo di acquisto del ramo

d'azienda della Group Itec; b) non è mai stato presente alla riunione del CdA del 18 giugno 2019; ha manifestato il dissenso all'operazione di acquisto; c) ha ottenuto l'annullamento della delibera del CdA con cui si autorizzava detta operazione, giacché affetta da nullità derivante dalla mancata convocazione del ricorrente e del sig. Macaione (presidente e vice presidente del CdA) e derivante dalla falsità del verbale che attestava la presenza dei predetti soggetti; d) ha immediatamente rassegnato le proprie dimissioni avuta conoscenza del perfezionamento dell'operazione di acquisto.

La Corte, pertanto, avrebbe posto a fondamento della responsabilità del ricorrente sia l'illecita compensazione dei crediti IVA (di cui al superiore motivo), sia la citata operazione di acquisto di ramo di azienda, rispetto alla quale, tuttavia, per le ragioni esposte, il sig. Albanese è del tutto estraneo.

Il ricorrente ha, per questi motivi, chiesto al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata e, per l'effetto, di mandarlo prosciolto da ogni contestazione elevata nell'ambito del procedimento disciplinare.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la FIGC, che ne ha chiesto il rigetto perché inammissibile e comunque infondato.

9. Alla pubblica udienza del 15 marzo 2021, tenutasi con la partecipazione delle parti e del Collegio, in parte in presenza e in parte in videoconferenza, come da verbale, i ricorsi, dopo ampia discussione, sono stati tratti in decisione.

Considerato in diritto

1. Si deve preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi che sono stati proposti avverso la stessa decisione e sono legati da evidente connessione.

2. Come si è esposto in narrativa, la Corte Federale D'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito anche solo CFA, con la decisione impugnata, in integrale riforma della decisione adottata del Tribunale Federale, ha condannato i ricorrenti alle diverse sanzioni, che si sono prima ricordate, avendoli ritenuti responsabili delle condotte oggetto della richiesta di deferimento.

In particolare, la Corte Federale, dopo aver operato una ampia ricostruzione della vicenda che ha poi determinato il fallimento della società calcio Palermo, ha sostenuto che erroneamente il Tribunale Federale aveva ritenuto non perseguibili le condotte dei ricorrenti che, invece, avevano concorso a determinare, con le loro azioni (ed omissioni), il fallimento della società di

calcio e dovevano quindi essere ritenuti responsabili per tale fallimento, ai sensi dell'art. 21 delle NOIF, con la conseguente applicazione delle sanzioni poi irrogate.

Per giungere a tale conclusione la Corte Federale ha ricordato che la responsabilità disciplinare prevista dall'art. 21 delle NOIF non è una responsabilità di tipo oggettivo, legata solo all'esercizio di determinate funzioni nella società sportiva poi dichiarata fallita, ma è una responsabilità legata a determinati comportamenti, anche omissivi, tenuti dai soggetti che hanno rivestito determinate funzioni nella società nel biennio che ha preceduto il fallimento e che sono stati causa del fallimento.

Sulla base di tali presupposti, la Corte Federale, anche al fine di individuare le responsabilità di rilievo disciplinare dei singoli incolpati, ha diviso in quattro fasi le vicende che hanno portato al fallimento della società calcio Palermo, in ciascuna di esse facendo riferimento anche alle posizioni rivestite dai ricorrenti e ad alcune specifiche condotte degli stessi ritenute rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, per poi concludere che sussisteva una responsabilità, rilevante ai fini sportivi, di tutti gli inquisiti, con la conseguente irrogazione di una sanzione graduata in ordine alle singole posizioni e ai comportamenti (anche omissivi) tenuti dagli inquisiti.

3. Ciò premesso, questo Collegio di Garanzia deve preliminarmente ricordare che l'art. 21 delle NOIF prevede, al comma 2, che *“Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16”* ed aggiunge, al comma 3, che *“Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio”*.

L'indicata disposizione prevede, pertanto, che *“possono essere colpiti dalla preclusione”* ad essere “dirigenti” o ad avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla FIGC *“gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio”*.

Con tale disposizione la FIGC ha dato quindi rilievo, ai fini della conseguente inibizione, alle azioni e alle omissioni dei soggetti che hanno amministrato la società, poi fallita, nei due anni antecedenti il fallimento.

Si tratta di una disposizione che è giustificata dalla rilevanza che ha, per l'ordinamento sportivo, il fallimento di una società di calcio e che si colloca, come ha ricordato anche la Corte Federale, nel quadro più generale delle disposizioni statutarie della FIGC, che affermano l'importanza del principio della corretta gestione delle società e prevedono che le società sportive svolgano la

loro attività nel rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva. In particolare, tale disposizione costituisce applicazione del principio di cui all'articolo 19, comma 1, dello Statuto, secondo cui *“Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI”*.

4. La disposizione dettata dall'art. 21 delle NOIF prevede, peraltro, come ha ricordato anche la CFA, una responsabilità che non è oggettiva, legata quindi solo alla posizione di amministratore che è stata rivestita negli ultimi due anni della società fallita, ma è una responsabilità legata alla condotta (anche eventualmente omissiva) che il singolo amministratore ha avuto o avrebbe dovuto avere, usando la necessaria diligenza, perché la società non fallisse.

4.1. Sul punto la Corte Federale ha giustamente richiamato il parere interpretativo della stessa CFA, di cui al Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007, secondo cui *“La preclusione di cui al terzo comma dell'articolo 21 delle NOIF presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) della società”*.

4.2. La Corte Federale ha, quindi, correttamente affermato, in linea con la consolidata giurisprudenza degli organi di giustizia federali ed anche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che *“È certo che la responsabilità degli amministratori nell'ultimo biennio della società fallita e di cui è stata revocata la affiliazione non può essere meramente correlata a generici obblighi di posizioni”*, ma ai comportamenti che gli amministratori hanno avuto o agli interventi che avrebbero dovuto prendere in una situazione di crisi economica - finanziaria della società poi fallita.

5. Facendo applicazione di tale disposizione e sulla base della ricostruzione della vicenda che ha condotto al fallimento della società Palermo calcio, la CFA, con la decisione impugnata, ha quindi ritenuto di dover sanzionare, nella misura già indicata, gli attuali ricorrenti nonché gli altri amministratori deferiti che non hanno ritenuto di dover impugnare la decisione davanti al Collegio di Garanzia.

6. Questo Collegio, nel ribadire la correttezza del principio di diritto affermato dalla CFA, circa la natura non oggettiva, ma personale della responsabilità degli amministratori delle società di

calcio poi fallite, per l'attività da loro prestata nel biennio antecedente il fallimento, ritiene che tale principio di diritto, nei confronti di alcuni dei soggetti sanzionati, non sia stato tuttavia applicato correttamente.

Infatti, la CFA, nel ricostruire, come si è prima rammentato, le diverse fasi della vicenda che poi ha condotto al fallimento della società calcio Palermo, ha ricordato i ruoli rivestiti dai soggetti inquisiti in tali diverse fasi ed ha fatto riferimento, in alcuni casi in modo diffuso, anche ai loro comportamenti, con la loro conseguente ritenuta responsabilità per l'evento fallimento successivamente verificatosi.

Ma, mentre per alcuni dei soggetti inquisiti i riferimenti sono stati ampi e chiari e sono chiare anche le loro responsabilità sugli eventi che si sono verificati, che poi nel loro concatenarsi hanno condotto al fallimento della società, per altri soggetti tali responsabilità non sono state sufficientemente evidenziate, essendosi in definitiva ricordato, in pochi concisi periodi della motivazione, solo il ruolo rivestito da tali soggetti nelle diverse fasi della ricordata ricostruzione in fatto, che ha poi condotto all'irrogazione di una sanzione disciplinare nella misura ritenuta congrua dalla stessa CFA.

Per alcuni dei soggetti sanzionati (e per alcuni dei ricorrenti), quindi, la sanzione risulta determinata più dal ruolo rivestito nella società di calcio Palermo, in una delle diverse fasi che, nella ricostruzione della CFA, hanno poi condotto al fallimento della società, che dai comportamenti da loro tenuti.

In tal modo, alcuni dei soggetti interessati sono stati colpiti da una sanzione per una responsabilità che non risulta legata, per la carenza di una adeguata motivazione, a specifici comportamenti (anche omissivi) ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione di una sanzione.

Per alcuni dei soggetti sanzionati le evidenze fattuali, come sarà precisato più avanti, dimostrano, peraltro, l'assenza di profili di responsabilità soggettiva disciplinare.

In definitiva, la CFA, pur avendo operato una apprezzabile ricostruzione della vicenda, che le ha consentito di riconoscere la responsabilità anche disciplinare per diversi soggetti che non erano stati sanzionati dal Tribunale Federale e che comunque, con le loro azioni (ed omissioni), hanno creato i presupposti per il successivo fallimento della società - al quale hanno certamente poi contribuito in modo rilevante anche soggetti (che non risultano fra i ricorrenti davanti al Collegio di Garanzia) che hanno gestito la società negli ultimi mesi - nei confronti di alcuni dei soggetti deferiti non ha fatto, tuttavia, corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale la responsabilità sanzionabile, nella fattispecie, non può essere di tipo oggettivo e legata alla sola posizione rivestita di amministratore della società nel biennio antecedente il fallimento.

E tale carenza di motivazione o dei presupposti per l'applicazione della sanzione nei confronti di alcuni dei deferiti risulta ancor più rilevante tenuto conto che il giudice di primo grado, come si è accennato, aveva ritenuto di dover assolvere tutti gli inquisiti per i fatti contestati.

7. Prima di esaminare le singole posizioni dei diversi ricorrenti, il Collegio ritiene di dover fare alcune ulteriori osservazioni di carattere generale.

8. In relazione alla questione riguardante i limiti del sindacato del Collegio di Garanzia, che si ripropone nella vicenda in esame, si deve ribadire che tale sindacato è solo di legittimità e che, pertanto, come è stato più volte ricordato, al Collegio è preclusa una nuova valutazione sulla rilevanza disciplinare dei fatti quando questi siano stati già compiutamente valutati dal giudice federale ed indicati nella motivazione della decisione adottata.

8.1. Anche di recente la Sezione Quarta del Collegio di Garanzia, con la decisione n. 38 del 7 agosto 2020, ha affermato che *“Non sono ammissibili dinanzi al Collegio le doglianze riguardanti la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte di Appello Federale in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio; di talché, la verifica logica della motivazione – spettante al Collegio di Garanzia in sede di legittimità - non può mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell'allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in una ricostruzione dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l'azione”*.

8.2. Tali principi sono coerenti con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., SS.UU. n. 34476 del 2019).

8.3. Non è, invece, preclusa al Collegio di Garanzia la valutazione sulla corretta applicazione fatta dai giudici federali delle disposizioni federali o l'esame di decisioni nelle quali una sanzione è stata irrogata in carenza di una adeguata motivazione sull'effettiva responsabilità del soggetto deferito nella vicenda contestata.

Questo Collegio di Garanzia ha, quindi, affermato (con le decisioni delle Sezioni Unite n. 44 del 13 giugno 2017 e n. 5 del 2 febbraio 2018) che *“secondo l’interpretazione adottata dalla stessa Cassazione, la attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., pur non menzionando espressamente la motivazione della sentenza e la sua coerenza logica, e pur comportando una “riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità”, tuttavia, comprende le ipotesi della “motivazione apparente”, del “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (così Cass., SS.UU., n. 8054 del 2014; e conf. Cass., Sez. lav., 8.3.2016, n. 4505). In questi ristretti limiti, esclusa la rilevanza di un semplice difetto di sufficienza, il vizio di inadeguatezza e incoerenza motivazionale rimane scrutinabile in sede di legittimità”*.

Peraltro, le Sezioni Unite hanno evidenziato che i motivi di ricorso al Collegio di Garanzia enunciati dall’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva presentano una formula più ampia rispetto a quella prevista dall’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché, mentre quest’ultimo circoscrive la censura all’omesso esame circa un fatto decisivo, il primo ammette il ricorso (oltre che per “violazione di norme di diritto”) anche “per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, con la conseguenza che *“Se il testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. consente alla Cassazione uno scrutinio – sia pure assai limitato – della motivazione, si deve ritenere che, a maggior ragione, tale sindacato sia permesso al Collegio di Garanzia, il quale, oltre a verificare che di nessun fatto decisivo sia stato omesso l’esame, ben può estendere la sua indagine alla sufficienza della motivazione, ancorché rimanendo sul piano logico e formale e senza rinnovare valutazioni di merito”*.

Le Sezioni Unite hanno poi precisato che *“Quanto al requisito della sufficienza, occorre considerare che esso non può essere vagliato su un piano puramente quantitativo, come se dipendesse soltanto dal numero degli argomenti portati a sostegno di una decisione, ma deve necessariamente apprezzarsi anche su un piano qualitativo. Il che fatalmente comporta una verifica della sufficienza, intesa come congruità ed adeguatezza, sia pure – si ribadisce – su un piano logico e formale, dello svolgimento motivazionale”*.

Con la recente decisione n. 18 del 19 marzo 2020, la Sezione Prima ha, quindi, affermato che non è scrutinabile dal Collegio di Garanzia qualsiasi vizio motivazionale, ma occorre che: a) il vizio, ove esistente, possa condurre alla riforma della sentenza impugnata; b) si tratti di un vizio atto ad attingere all’esistenza stessa della motivazione, quale si può ravvisare anche in caso di motivazione apparente, di contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili, ovvero, ancora, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; c) deve comunque trattarsi di un vizio

che non consista in una mera critica della motivazione, cioè in una pretesa revisione del “ragionamento decisorio” seguito dal Giudice di merito.

8.4. Facendo applicazione di tali principi, nella fattispecie, tenuto conto delle valutazioni fatte dalla CFA, come evincibili dalla motivazione della decisione impugnata, mentre per alcune delle posizioni soggettive, compiutamente esaminate dalla CFA, questo Collegio non può sovrapporre proprie valutazioni a quelle operate dalla CFA e congruamente motivate nella decisione impugnata, con la conseguente preclusione ad una rinnovata valutazione dei fatti che hanno condotto all'irrogazione delle relative sanzioni, in altri dei casi esaminati, nei quali la CFA ha omesso una adeguata motivazione sui comportamenti dei deferiti e sulla loro correlazione con le sanzioni applicate o ha omesso l'esame e la valutazione di fatti assolutamente rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità disciplinare, con la conseguente non corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla stessa CFA (circa la natura non oggettiva della responsabilità disciplinare), le valutazioni di questo Collegio sono di legittimità e non possono ritenersi precluse dai limiti del suo sindacato.

9. Ancora in via generale, trattandosi di censure sollevate da numerosi ricorrenti, il Collegio deve osservare, che, ai sensi dell'art. 21 delle NOIF, non si può escludere una possibile responsabilità degli amministratori della società calcio Palermo nei due anni precedenti il fallimento, in relazione alla circostanza che il Tribunale ordinario di Palermo, Sez. IV Fallimentare, con decisione del 21 marzo 2018, aveva respinto una prima istanza di fallimento, né in relazione all'ulteriore circostanza che il fallimento è stato poi dichiarato (anche) per effetto di eventi sopravvenuti e per le condotte fraudolente della nuova proprietà, tenuto conto che, come si evince chiaramente dagli atti, e come ha ben ricordato la Corte Federale nelle decisione impugnata, le azioni degli amministratori sanzionati, ciascuno con riferimento alle attività o al ruolo rivestito nelle diverse fasi della storia della società negli ultimi due anni, sono state chiaramente concausa del fallimento. Infatti, quando la società è passata alla nuova proprietà di Tuttolomondo, dopo la mancata iscrizione al campionato e lo svincolo dei calciatori, il dissesto era conclamato e il fallimento è stato una conseguenza anche di tale dissesto.

Sul punto correttamente la CFA (a pag. 23 della decisione) ha affermato che le condotte del nuovo amministratore unico *“che saranno eventualmente valutate in altro e diverso procedimento... appaiono solo la causa finale della decisione del tribunale fallimentare di Palermo, a fronte di una situazione conclamata di decozione ed una situazione debitoria per decine di milioni di euro”*.

E sempre correttamente la CFA ha aggiunto che *“la mancata contestazione delle condotte all'ultimo amministratore... non interrompe affatto il nesso causale, né impedisce una lineare e*

completa valutazione delle condotte concatenanti e connesse che costituisce il compito degli organi giudicanti, alla luce della documentazione disponibile che consente una puntuale ricostruzione dei fatti”.

10. Sempre in via generale, in relazione alla natura della responsabilità dettata dall'art. 21 delle NOIF, il Collegio, nel ribadire che tale responsabilità non può essere oggettiva, ma deve essere legata ai comportamenti personali, ritiene di dover evidenziare che, ai fini della valutazione sui comportamenti degli amministratori, occorre fare riferimento anche al principio secondo cui l'amministratore non operativo, con la riforma del diritto delle società, non ha più un obbligo di vigilanza generalizzata (art. 2392 c.c.), ma è responsabile secondo il principio dell'agire informato, di cui all'ultimo comma dell'art. 2381 c.c. Con la conseguenza che gli amministratori deleganti devono chiedere costantemente aggiornamenti agli amministratori delegati circa le attività svolte e la situazione della società, al fine di assumere poi decisioni ponderate, e rispondono delle loro scelte nei limiti delle informazioni ricevute e delle scelte prudenzialmente operate o se hanno omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire.

11. Ciò premesso, tutti i ricorrenti sostengono che nella decisione appellata (ed anche nel deferimento della Procura Federale) i comportamenti ritenuti sanzionabili, con le connesse responsabilità, non sono stati individuati se non attraverso un generico riferimento al ruolo da loro rivestito nella società, con la conseguente erronea applicazione della disciplina federale.

12. Questo Collegio, esaminate le censure sollevate e la decisione della Corte Federale, ritiene che, come si è già anticipato, mentre per alcuni dei ricorrenti le responsabilità disciplinari siano state correttamente individuate, per altri ricorrenti, come da loro sostenuto, effettivamente manchino, nella decisione impugnata, chiari riferimenti alle loro condotte (anche eventualmente omissive) tali da poter giustificare la sanzione irrogata. Infine, per alcuni dei ricorrenti la decisione della Corte Federale risulta in chiara contraddizione con quelli che sono gli elementi oggetto del giudizio e che risultano dagli atti, con la conseguenza che, per tali ricorrenti, la decisione deve essere integralmente riformata.

13. Nel dettaglio saranno, quindi, ora esaminati i singoli ricorsi (e le singole posizioni), seguendo l'ordine numerico di presentazione.

14. Il ricorso n. 85/2020, presentato dalla sig.ra Daniela De Angeli, è infondato.

La signora De Angeli è stata sanzionata, con l'inibizione per 2 anni e 3 mesi, in relazione alle azioni compiute come componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 12 luglio 2018 all'8 agosto 2018 e dal 14 febbraio 2019 al 17 febbraio 2019, nonché quale presidente del Consiglio di Amministrazione, dotata di poteri di rappresentanza della stessa società, dal 9 agosto 2018 all'8 settembre 2018, e di amministratore delegato della

medesima compagine, sempre dotata di poteri di rappresentanza, dal 18 febbraio 2019 al 3 maggio 2019.

La signora De Angeli ha, quindi, rivestito per lunghi periodi (come ben ricordato nella decisione impugnata) ruoli di assoluto rilievo nella vita della società poi fallita e in tali ruoli la signora De Angeli, pur avendo svolto, come da lei ricordato, anche azioni positive volte al salvataggio della società, ha comunque contribuito, come persona ben informata delle vicende societarie, al suo dissesto, per cui non può non ritenersi responsabile, per le scelte operate o anche per quelle non operate, del successivo fallimento della società.

Si deve, quindi, applicare alla fattispecie il principio consolidato, secondo il quale le valutazioni sulle quali il Collegio di Garanzia può pronunciarsi si limitano ad un sindacato estrinseco sulle valutazioni fatte dalla Corte d'Appello Federale in ordine alla responsabilità disciplinare, mentre non possono spingersi ad un riesame delle valutazioni fatte sulle posizioni dei singoli soggetti inquisiti, se non per valutarne la possibile estraneità ai fatti, che nella specie non sussiste, ovvero il difetto di motivazione sulle ragioni del loro coinvolgimento, che nella specie egualmente non sussiste.

14.1. Si deve solo aggiungere che sulla correttezza della decisione non può incidere la questione preliminare sollevata riguardante le valutazioni fatte dalla CAF sulla questione del patteggiamento che è risultato precluso per effetto della decisione di assoluzione in primo grado, come ha evidenziato anche la CFA.

14.2. Il suo ricorso deve essere, quindi, respinto.

15. Anche il ricorso n. 90/2020, presentato dalla sig.ra Laura Giordani, alla quale è stata irrogata la sanzione della inibizione per sei mesi, per le azioni (o omissioni) compiute nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A., dal 2013 e fino al 9 aprile 2018, deve essere respinto.

15.1. La signora Giordani ha sostenuto la nullità della sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e, in particolare, sulla sua responsabilità disciplinare rispetto alla quale si limita a generiche affermazione di stile, senza, di fatto, motivare né in ordine ai profili dell'asserita responsabilità, né, tantomeno, sulle ragioni che hanno determinato la *reformatio in peius* della sentenza liberatoria del Tribunale Federale.

Ha aggiunto la ricorrente che la Corte Federale di Appello, senza offrire adeguata motivazione in ordine alla asserita violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, fonda la sua responsabilità in modo oggettivo, in ragione del ruolo di amministratore senza deleghe ricoperto in seno all'ente e senza considerare le argomentazioni difensive a sostegno della sua estraneità

dalle accuse mosse. Mentre il Giudice di primo grado aveva affermato che la responsabilità – specie dell'amministratore privo di deleghe - non può essere correlata a presunte omissioni in ordine a mancati interventi di ricapitalizzazione ovvero a mancati solleciti in ordine alla effettuazione di siffatti interventi, se non vi è la dimostrazione che tali solleciti avrebbero potuto concretamente impedire il fallimento.

Sul punto, aggiunge la ricorrente, la Corte Federale d'Appello - nonostante l'apparente condivisione di tali principi - giunge a conclusioni diametralmente opposte, senza tuttavia motivare in ordine a ciò che la signora Giordani avrebbe dovuto fare e, invece, non ha fatto, limitandosi a richiamare, del tutto apoditticamente, generici obblighi di ricapitalizzazione in capo ai soci. Ma in questo modo, la Corte introduce, secondo la ricorrente, una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, laddove, se è vero che l'addebito disciplinare prescinde dall'elemento intenzionale del dolo e della colpa, è altrettanto vero che è necessaria comunque la volontarietà dell'azione.

Inoltre, secondo la ricorrente, era stato indicato un elemento incontrovertibile in ordine all'assenza di responsabilità in capo alla ricorrente, ossia i rilievi mossi dal Tribunale di Palermo che aveva, a suo tempo, rigettato l'istanza di fallimento avanzata nei confronti della società.

Infine, la signora Giordani sostiene che la Corte Federale di Appello, omettendo completamente di motivare, giunge ad affermare la sua responsabilità senza fare buon governo dei principi di diritto in materia di responsabilità dell'amministratore senza deleghe. Ed invero, quanto alla posizione dell'amministratore senza deleghe, già dalla riforma del diritto societario del 2003, si è inteso attenuarne oneri e responsabilità, in via principale, mediante l'eliminazione dell'obbligo di vigilanza che qualifica, di conseguenza, il dovere di agire secondo diligenza alla stregua di una obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui l'amministratore senza deleghe, soggiace oggi, diversamente dal passato, all'obbligo di agire informato.

15.2. Le censure non sono fondate.

La sentenza appellata indica, infatti, il ruolo rivestito dalla signora Laura Giordani, per lunghissimo tempo componente del Consiglio di Amministrazione della società calcio Palermo, e dalla stessa si rileva che le azioni da lei compiute dimostrano la sua piena consapevolezza della situazione societaria, che poi ha successivamente determinato il fallimento.

Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti dalla CFA per radicare una sua responsabilità anche per gli eventi successivamente verificatisi, che hanno determinato il fallimento della società e il Collegio ritiene, sulla base dei principi di diritto che si sono ricordati, che non vi siano elementi per consentire una nuova valutazione sui fatti indicati alla luce dei limiti propri della sua giurisdizione.

Si è poi già prima ricordato che non può avere alcun rilievo, sulla correttezza delle valutazioni compiute dalla CFA, la decisione del Tribunale di Palermo che, sulla base degli elementi allora in suo possesso, aveva respinto, nel marzo del 2018, l'istanza di fallimento della società.

16. Analoghi sono i motivi del ricorso n. 91/2020, presentato dalla sig.ra Silvana Rita Zamparini, sanzionata con l'inibizione per sei mesi, per le attività svolte nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A., dal 25 luglio 2018 al 19 dicembre 2018, che deve essere quindi respinto sostanzialmente per le stesse ragioni che si sono esposte con riferimento al ricorso proposto dalla signora Laura Giordani.

Non può, in particolare, sostenersi che la signora Zamparini abbia agito inconsapevolmente nell'esercizio delle sue funzioni e che non abbia quindi contribuito, anche partecipando a diversi consigli di amministrazione, con le sue azioni (o omissioni) al successivo dissesto e poi al fallimento della società.

17. Deve essere poi respinto anche il ricorso n. 92/2020, presentato dal sig. Maurizio Zamparini, sanzionato con l'inibizione per cinque anni, per le attività svolte quale componente del Consiglio di Amministrazione della US Città di Palermo S.p.A., dal 7 marzo 2017 al 7 novembre 2017 e, quale Consigliere Delegato, dotato di pieni poteri di rappresentanza della stessa società, dall'8 novembre 2017 al 3 maggio 2018.

Il signor Zamparini, con il primo motivo del suo ricorso, ha sostenuto che la sentenza della CFA è viziata per omessa motivazione e violazione di legge in relazione al divieto del doppio giudizio per i medesimi fatti.

Secondo il ricorrente, infatti, nella sentenza impugnata è assente ogni motivazione in ordine alle singole condotte a lui contestate nell'ambito del precedente giudizio, conclusosi con la decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite del 25 ottobre 2019 (C.U. 030/CFA), e nessuna nuova e diversa condotta viene a lui addebitata nel giudizio rispetto al precedente.

17.1. Il motivo è infondato.

La Corte Federale ha, infatti, correttamente respinto la richiesta di inammissibilità del deferimento per violazione del divieto di doppio giudizio per i medesimi fatti, con riferimento a quelli contestati nell'ambito del procedimento conclusosi con la decisione della Corte d'Appello Federale del 25 ottobre 2019 (in C.U. n. 030/CFA), alla luce dei precedenti giurisprudenziali, secondo i quali è stato affermato che *“a nulla rileva, poi, che dal medesimo fatto storico siano derivate ulteriori conseguenze solo successivamente emerse...”* (C.U. n. 118/TFN-SD 2019/20 del 27 febbraio 2020), tesi confermata dalla Corte con decisione del 19 giugno 2020 (C.U. n. 076/CFA).

La CFA ha poi chiarito che “*nella disamina della posizione del sig. Maurizio Zamparini, nell’atto di deferimento è contestata dalla Procura Federale la complessiva attività gestionale svolta in qualità di presidente prima, consigliere delegato poi della U.S. Città di Palermo Spa, nonché di socio di riferimento della stessa sino al 20 dicembre 2018, valutata sulla effettiva situazione economico-patrimoniale al momento della cessione della quota sociale e nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento*”.

17.2. Con il secondo motivo, il signor Zamparini ha sostenuto la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine alla responsabilità disciplinare riconosciuta.

Il motivo è pacificamente infondato, avendo la Corte Federale ampiamente indicato i ruoli rivestiti e le attività svolte nel periodo considerato dal signor Maurizio Zamparini, notoriamente il *dominus* della società e, quindi, responsabile (anche disciplinarmente) per le vicende che hanno condotto al dissesto e poi al fallimento della società il 18 ottobre 2019.

18. A parziale diversa conclusione si deve giungere per il ricorso n. 93/2020, presentato dal sig. Andrea Bettini, al quale è stata irrogata la sanzione della inibizione per sei mesi, in relazione alle attività svolte quale componente del consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A., dal 3 maggio 2018 al 2 luglio 2018.

Il signor Bettini ha lamentato, con due motivi di ricorso, l’omessa o insufficiente motivazione circa la sua responsabilità e l’illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In particolare, ha sostenuto che, a fronte della contestazione mossagli, la Corte Federale d’Appello, nel ribaltare gli esiti del giudizio di prime cure, non ha mai preso posizione specificatamente sul suo stato – descrivendone analiticamente azioni od omissioni - limitandosi ad evidenziare una sua generica responsabilità di posizione per essere stato uno dei “*diretti collaboratori*” di Maurizio Zamparini.

A ciò deve aggiungersi che era stato un amministratore non operativo, che, sul piano del diritto societario, ha l’obbligo di “*agire informato*” ex art. 2381 c.c. e non più di “*vigilanza*” generalizzata ai sensi dell’art. 2392 c.c.

Con il secondo motivo, il signor Bettini ha sostenuto l’illogicità e contraddittorietà della motivazione nella quale si afferma la sua responsabilità nonostante avesse documentalmente provato il suo corretto espletamento delle funzioni di consigliere di amministrazione (e richiama, in proposito, una consulenza tecnica di parte; la comunicazione del CdA del 28 maggio 2018, con cui si sollecitava il pagamento del credito verso Alyssa S.A.; il verbale del CdA del 29 giugno 2018, in cui si riteneva prudente appostare idonei accantonamenti per fondo rischi, poi effettivamente appostato, e con cui si sollecitava un intervento di ricapitalizzazione).

Andrea Bettini, ha chiesto, quindi, al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata e, per l'effetto, di proscioglierlo da ogni contestazione elevata nel procedimento disciplinare in questione.

18.1. Il ricorso è fondato, nei limiti che sono di seguito precisati.

Si deve, infatti, osservare che, come sostenuto dal ricorrente, la Corte Federale nella decisione impugnata si è sostanzialmente limitata a ritenerlo responsabile per il ruolo di amministratore da lui rivestito nella società per circa due mesi, nel periodo temporale intercorrente tra il 3 maggio 2018 e il 2 luglio 2018, data nella quale il medesimo ha presentato le proprie dimissioni, ma nella decisione non vi è in concreto alcun chiaro riferimento ad una sua attività tale da farlo ritenere corresponsabile per le sue azioni (anche omissive) della mancata ricapitalizzazione, del dissesto e poi del fallimento della società.

Infatti, come il ricorrente ha evidenziato, la CFA, da pag. 44 a pag. 56 della sentenza, nel capitolo rubricato *“La gestione del sig. Maurizio Zamparini (fino al 20 dicembre 2018)”*, ha esaminato il periodo temporale in cui il signor Andrea Bettini ha rivestito la carica di consigliere non operativo. In particolare, la Corte ha affermato che *“a seguito delle dimissioni della sig.ra Laura Giordani prima e del sig. Maurizio Zamparini poi, dal 3 maggio 2018 ha assunto (e sino al 2 luglio 2018) la carica di consigliere il sig. Andrea Bettini. A seguito della cessazione dalla carica del signor Andrea Bettini, sono state nominate consiglieri la sig.ra Daniela De Angeli dal 12 luglio 2018 e la sig.ra Silvana Rita Zamparini dal 25 luglio 2018”* (pag. 45 della sentenza). Ma poi non vi è più alcun riferimento alle condotte e al comportamento tenuto dal signor Andrea Bettini e, quindi, alle sue responsabilità, salvo che per un richiamo a pagina 53 della sentenza sulla sua presenza, in collegamento telefonico, al CdA del 29 giugno 2018.

La CFA aggiunge solo che gli atti del procedimento rendono chiaro che i consiglieri di amministrazione in carica nel periodo dal 30 ottobre 2017 alla fine del 2018, sia pure per brevi periodi, hanno avallato senza alcun dissenso l'operato del sig. Maurizio Zamparini.

Peraltro, il ricorrente ha sostenuto di aver evidenziato una serie di elementi (riproposti nel ricorso davanti al Collegio di Garanzia e che si sono prima ricordati), ai quali la Corte Federale non ha fatto riferimento, volti a dimostrare la mancanza di una sua responsabilità per gli eventi poi verificatisi.

La decisione impugnata, con la quale il signor Bettini è stato condannato alla sanzione della inibizione per sei mesi, deve essere quindi riformata.

Considerato, tuttavia, che il signor Bettini è stato indicato come uno stretto collaboratore del signor Zamparini e che ha rivestito una carica sociale per un periodo breve, ma non brevissimo, il Collegio ritiene che non possa essere esclusa con certezza ogni sua responsabilità, ma che

debba essere la Corte Federale a valutare nuovamente il materiale probatorio depositato in giudizio, al fine di riesaminare compiutamente la sua posizione e verificare se, in relazione al ruolo rivestito, l'interessato ha (o non ha) agito in modo "informato", secondo quanto previsto dall'art. 2381 del c.c., e responsabile e se ha cercato (o meno) di esercitare al meglio il proprio ruolo, pur limitato a funzioni non operative e privo di deleghe.

18.2. In conseguenza, il ricorso del signor Bettini deve essere accolto con rinvio alla Corte Federale perché si pronunci nuovamente, in diversa composizione, sulla sua posizione.

19. Alle stesse conclusioni, con il conseguente accoglimento con rinvio alla Corte Federale, si deve giungere anche per il ricorso n. 94/2020, presentato dal sig. Emanuele Facile, che è stato sanzionato dalla Corte Federale con un anno di inibizione, in relazione alle attività svolte quale componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A., dal 20 dicembre 2018 al 30 dicembre 2018, e di amministratore delegato, dotato di poteri di rappresentanza, dal 31 dicembre 2018 al 13 febbraio 2019.

19.1. Anche per il signor Facile la sentenza impugnata non chiarisce, infatti, quali comportamenti (anche eventualmente omissivi), che hanno contribuito a determinare il dissesto e poi il fallimento della società calcio Palermo, ha avuto lo stesso nel (breve) periodo nel quale ha svolto funzioni di carattere amministrativo nella società. Con la conseguenza che si evidenzia la lamentata contraddizione (e comunque il difetto) della motivazione della decisione impugnata, avendo la Corte Federale d'Appello prima affermato che non vi è un automatismo nel riconoscimento della responsabilità (anche in capo al ricorrente), mentre poi ha comminato nei suoi confronti la sanzione senza una chiara specificazione delle condotte (anche omissive) concretamente realizzate e rilevanti ai fini del successivo fallimento.

In particolare, la sentenza impugnata si limita a ricordare che il periodo in cui il signor Facile ha operato come amministratore della società è coinciso sostanzialmente con la stagione del "calciomercato" invernale, nel quale sarebbero stati possibili e necessari interventi per la riduzione dei costi di gestione e il possibile conseguimento di plusvalenze con la cessione del diritto alle prestazioni dei calciatori tesserati (pagine da 41 a 44 della decisione).

Inoltre, a pagina 44 della decisione, la CFA afferma che *"i sig.ri Facile, Treacy e Richardson hanno assunto le cariche sociali di governo della società nella piena consapevolezza della grave situazione finanziaria in cui essa versava e della necessità di interventi urgenti da essi stessi dichiarati alla Covisoc. Appare evidente, alla luce degli sviluppi societari, che nessuna delle proposizioni degli amministratori della US Città di Palermo Spa ufficialmente dichiarati alla Co.vi.soc si siano successivamente realizzate"*.

19.2. Peraltro, dagli elementi indicati non si evince una chiara responsabilità disciplinare per le attività condotte dal signor Facile e deve convenirsi con il ricorrente quando afferma che la decisione è anche in parte contraddittoria perché, quando (sempre a pagina 44) dà atto che l'unica "speranza" per evitare il fallimento e ricapitalizzare la società sarebbero stati alcuni interventi - da effettuarsi in periodi di "calciomercato" - per la riduzione dei costi di gestione e il possibile conseguimento di plusvalenze, proprio nel periodo che coincideva con quello in cui ha operato il signor Facile, non rileva che tali strumenti effettivamente erano stati prospettati dai membri del Consiglio di Amministrazione, ma poi non si erano realizzati a causa dell'operato del direttore sportivo, signor Rino Foschi, che aveva deciso di non seguire le direttive del Consiglio di Amministrazione. Quindi, da un lato, la decisione impugnata conferma che il CdA, di cui il signor Facile era componente, si era impegnato ad individuare le migliori soluzioni per uscire dalla crisi economica in cui si trovava la società, dall'altro lato imputa allo stesso CdA (e ai suoi componenti) la responsabilità per il mancato ottenimento dei risultati, pur riconoscendo che il piano di trasferimento di calciatori non si era potuto realizzare per i contrasti con il signor Foschi. Il ricorrente, inoltre, ha sostenuto di aver evidenziato una serie di elementi (riproposti nel ricorso davanti al Collegio di Garanzia), ai quali la Corte Federale non ha fatto riferimento, volti a dimostrare la mancanza di una sua responsabilità per gli eventi poi verificatisi. Ha ricordato, in particolare, di non aver mai avuto alcuna delega e competenza per poter svolgere direttamente attività di calciomercato, ciò nonostante, proprio per mettere a punto le migliori strategie, durante il suo "mandato" ha partecipato ad un consiglio di amministrazione (31 dicembre 2018) e ad una Assemblea dei soci (14 febbraio 2019), nei quali afferma sono state adottate scelte tutt'altro che sfavorevoli per la società. Durante la prima era stato, infatti, discusso un piano di intervento proposto dai nuovi azionisti, che prevedeva la fusione tra la U.S. Città di Palermo e la Mepal, nonché l'immediata immissione di risorse finanziarie a titolo di capitale o finanziamento soci. Non senza dimenticare che in quei pochi giorni il dott. Facile si era adoperato per trovare la provvista necessaria per tutti i necessari pagamenti.

19.3. La decisione impugnata, con la quale il signor Facile è stato condannato alla sanzione della inibizione per un anno, deve essere quindi riformata.

Considerato, tuttavia, che il signor Facile ha svolto, anche se per un breve periodo, funzioni di amministratore delegato, il Collegio ritiene che dagli atti non possa essere esclusa con certezza ogni sua responsabilità disciplinare, ma che debba essere la Corte Federale a valutare nuovamente il materiale probatorio depositato in giudizio, al fine di riesaminare compiutamente la sua posizione e verificare se, in relazione al ruolo rivestito, egli ha (o non ha) agito in modo responsabile e se ha cercato (o meno) di esercitare al meglio il proprio ruolo.

19.4. In conseguenza, il ricorso del signor Facile deve essere accolto, con rinvio alla Corte Federale perché si pronunci nuovamente, in diversa composizione, sulla sua posizione.

20. Questo Collegio ritiene, infine, che la sentenza appellata debba essere annullata senza rinvio, nella parte in cui dispone sanzioni a carico del signor John Michael Treacy (ricorso n. 95/2020), del signor Vincenzo Macaione (ricorso n. 96/2020) e del sig. Alessandro Albanese (ricorso n. 97/2020). Infatti, la sentenza impugnata li ha ritenuti responsabili, in relazione alla carica di amministratori rivestita, di azioni che hanno condotto al dissesto e poi al fallimento della società di calcio Palermo, ma le conclusioni raggiunte per tali soggetti dalla CFA risultano in evidente contrasto con gli atti dai quali si evince che gli stessi non possono essere ritenuti corresponsabili del successivo fallimento della società.

21. In particolare, il signor John Michael Treacy, consulente finanziario londinese, con esperienza nella ristrutturazione di aziende in crisi, è stato sanzionato con l'inibizione per nove mesi, avendo ricoperto la carica di amministratore senza deleghe nel Consiglio di Amministrazione dell'U.S. Città di Palermo S.p.A., dal 31 dicembre 2018 al 4 febbraio 2019 (quindi per circa 30 giorni), in rappresentanza e a tutela degli interessi del fondo di investimento Eight Capital Partners Plc (successivamente entrato a far parte della compagine societaria della società inglese Sport Capital Group Plc), all'interno del quale ha rivestito la carica di Independent Director.

L'obiettivo della società inglese, come il signor Treacy ha ricordato nel suo ricorso, era quello di realizzare un progetto di risanamento del Club, che in quel momento era in corsa per la promozione in Serie A, ma che risultava già gravato da una situazione di dissesto economico. Il ricorrente ha, quindi, aggiunto di aver ricoperto la carica di membro del Consiglio di amministrazione dell'U.S. Palermo, al fine di sanare la situazione finanziaria ereditata mediante una strategia di crescita economica di probabile successo. Tale strategia si fondava, tra l'altro, sulla stipula di un accordo con la società Pairstech Capital Management LLP, per un investimento pari a 15 milioni di euro, che avrebbe consentito un'attività di *fundraising* per un ammontare complessivo di tre o cinque milioni di euro.

21.1. Nel periodo in cui ha svolto il suo mandato il consiglio di amministrazione, come si è già prima ricordato, era composto, oltre che dal Sig. Treacy, dal Sig. Clive Richardson e dal Sig. Emanuele Facile, i quali, su delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi lo stesso giorno, erano stati nominati rispettivamente presidente e amministratore delegato della società.

Con l'obiettivo di poter svolgere l'attività di *fundraising* e promuovere il Club presso potenziali investitori esteri, lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, ricorda ancora il ricorrente, era stato incaricato di completare l'attività di *due diligence* legale sulla società. Ma

tale attività non era stata poi portata a termine perché lo Studio Legale non aveva ricevuto tutta la documentazione sociale necessaria.

Nel mese di gennaio 2019, il Sig. Treacy veniva poi a conoscenza del fatto che la società Pairstech Capital Management LLP non avrebbe più dato seguito agli impegni assunti e che, conseguentemente, il Club non avrebbe potuto fare affidamento sull'investimento di quindici milioni di euro, presupposto fondante della strategia di risanamento societario che aveva indotto il ricorrente ad accettare l'incarico in società.

A qualche settimana dalla sua nomina il Sig. Treacy, come sostenuto in ricorso, si è quindi potuto rendere conto del reale contesto economico finanziario del Club e che alcune delle informazioni che gli erano state fornite non erano veritiere o complete, che il dissesto economico della società era più grave di quello che gli era stato comunicato e che pervenivano pretese di creditori fino a quel momento sconosciuti ed i cui crediti non risultavano a bilancio.

Ricorda ancora il Sig. Treacy che, vista la situazione, aveva proposto di mettere in atto un piano di trasferimenti di calciatori, da attuare durante la sessione invernale del calciomercato in corso e già precedentemente concordato, al fine di diminuire il monte ingaggi della squadra e ridurre i costi per la società, ma, allo stesso tempo, mantenere un livello qualitativamente elevato della rosa e continuare così a competere per la promozione in Serie A, obiettivo fondamentale nella strategia di risanamento economico del Club. Ma tale obiettivo non si era potuto realizzare per gli ostacoli frapposti dal direttore sportivo Rino Foschi.

A seguito di ciò, il Consiglio di Amministrazione tenutosi il 30 gennaio 2019 deliberava di risolvere il rapporto di lavoro intercorrente tra Sig. Rino Foschi ed il Club, ma l'amministratore delegato non provvedeva a comunicare al Direttore Sportivo la decisione assunta dal Consiglio.

A questo punto, preso atto che la prospettata strategia di risanamento societario, basata sulla sottoscrizione di un accordo con la società Pairstech Capital Management LLP (per un investimento pari a quindici milioni di euro) e sulla campagna di *fundraising* (per un ammontare complessivo di tre o cinque milioni di euro), non sarebbe più stata attuata per il venir meno dell'impegno della Pairstech Capital Management LLP, nonché per l'impossibilità di completare la *due diligence* prodromica all'attività di *fund raising*, visto che i contrasti interni al management rendevano molto difficoltosa l'attuazione di una seria strategia alternativa di risanamento e tenuto conto che la reale situazione finanziaria era di gran lunga peggiore di quella precedentemente presentata, il Sig. Treacy ha preso atto del venir meno dei presupposti necessari alla concreta realizzazione del progetto di risanamento dell'U.S. Palermo e, pertanto, in data 4 febbraio 2019 (dopo appena 25 giorni lavorativi dalla nomina), ha provveduto rassegnare con effetto immediato le sue dimissioni, contestualmente rinunciando anche ad ogni

onorario. Infine, in data 14 febbraio 2019, la Sport Capital Group Pie ha ceduto la totalità delle quote societarie dell'U.S. Città di Palermo S.p.A. alla Sig.ra Daniela De Angeli.

21.2. La Corte Federale ha ritenuto di sanzionare il signor Treacy, come si evince dai riferimenti a lui fatti nelle pagine da 42 a 44 della decisione impugnata, perché:

- aveva assunto la carica sociale nella piena consapevolezza della grave situazione finanziaria in cui versava il club;
- nessuna delle azioni di risanamento dichiarate si era effettivamente realizzata;
- era irrilevante la brevità della durata della carica sociale ricoperta alla luce del fatto che il suo operato era coinciso con il calciomercato, ossia un momento in cui sarebbero stati possibili interventi per la riduzione dei costi di gestioni e il conseguimento di plusvalenze, con la cessione del diritto alle prestazioni dei calciatori tesserati.

21.3. Ma tali conclusioni risultano in evidente contrasto con quanto risulta dagli atti, per quanto riguarda la vicenda del calciomercato (come si è prima ampiamente ricordato, esaminando la posizione del signor Facile) e, con riferimento agli altri due elementi indicati, prescindono da una valutazione soggettiva della responsabilità del deferito e dalla indicazione di comportamenti scorretti nella gestione della società, per evidenziare piuttosto profili di una responsabilità oggettiva che nella specie, come si è in precedenza chiarito, non è ammessa.

Peraltro, nella decisione impugnata, come giustamente ha evidenziato il ricorrente, la CFA non ha preso in considerazione, smentendole, nessuna delle argomentazioni da lui proposte, limitandosi ad affermazioni sulla sua responsabilità con riferimento al ruolo da lui rivestito.

21.4. Il ricorso del signor John Michael Treacy deve essere, quindi, accolto senza rinvio e ciò consente di prescindere dalla questione preliminare da lui sollevata riguardante l'improcedibilità dell'azione disciplinare per la nullità e/o invalidità dell'avviso di conclusione delle indagini, di cui all'art. 123 del C.G.S., e del provvedimento di deferimento, di cui all'art. 125 del C.G.S., perché predisposti esclusivamente in lingua italiana.

Peraltro, sul punto correttamente la Corte Federale ha evidenziato che, *“a prescindere da ogni valutazione sulla eventualità che tutti gli atti della giustizia sportiva debbano essere tradotti in ciascuna lingua madre dei possibili deferiti, questa Corte ritiene che il sig. Tracy abbia esercitato in modo dettagliato e compiuto il proprio diritto alla difesa in tutte le fasi del procedimento”*.

22. Alla stessa conclusione si deve giungere per il ricorso (n. 96/2020), proposto dal signor Vincenzo Macaione, al quale la CFA ha inflitto la sanzione di un anno di inibizione, in relazione alle attività svolte quale vicepresidente e direttore generale della U.S. Città di Palermo S.p.A., dal 3 maggio 2019 al 30 giugno 2019, nonché quale incaricato di sostituire il presidente in caso di suo impedimento.

22.1. Si può preliminarmente prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate (e dall'esame delle censure riguardanti il loro mancato esame da parte della CFA) per l'evidente fondatezza del ricorso nel merito.

22.2. La CFA ha sanzionato il signor Vincenzo Macaione avendo rilevato (alle pagine 35 e 36 della decisione impugnata) che, *«Ai fini della definizione delle relative responsabilità va tenuto conto che il sig. Alessandro Albanese, è stato presidente del Consiglio di Amministrazione della US Città di Palermo Spa, nonché presidente del Palermo Football Club Spa (dal 3 maggio al 1 luglio 2019) e che il sig. Vincenzo Macaione nello stesso periodo in cui ha ricoperto la carica di vicepresidente del CdA della U.S. Città di Palermo S.p.A. era anche presidente del Consiglio di amministrazione della Sporting Network (membro del Cda dal 7 maggio e poi presidente dal 12 giugno 2019 e sino al 9 luglio 2019), nonché consigliere di amministrazione della Palermo Football Club Spa. A tal fine si è tenuto conto del fatto che nel consiglio di amministrazione del 27 giugno 2019, in prosecuzione del 26 giugno 2019, il sig. Albanese e con lui il sig. Macaione chiedono l'annullamento in autotutela della delibera assunta il 19 giugno e relativa al conferimento del ramo di azienda della Group Iter Srl, in particolare sostiene il presidente Albanese che "atteso che in quella occasione il presidente e il vicepresidente non erano in collegamento telefonico al momento del voto e che il consiglio di amministrazione non era stato regolarmente convocato e, quindi, la delibera risulta insanabilmente viziata". Il vicepresidente Macaione conferma che non era presente alla suddetta riunione. Entrambi nel merito non contestano i contenuti di tale delibera, di cui ottengono l'annullamento in autotutela, ratificando però l'operato dell'amministratore delegato sulla scorta della stessa delibera. Nel complesso i sig.ri Albanese e Macaione esplicitano una propria specifica posizione nel consiglio di amministrazione del 27 giugno 2019, deliberando la convocazione dell'Assemblea dei Soci, quando la iscrizione della società era già largamente compromessa. Sulla base di queste specifiche valutazioni questa Corte intende discostarsi significativamente dalle sanzioni chieste dalla Procura Federale con riferimento ai deferiti della gestione Sporting Network Srl.».*

22.3. Il ricorrente ha innanzitutto contestato la circostanza che, nel periodo considerato (3 maggio 2019 – 30 giugno 2019), avesse assunto (anche) il ruolo di direttore generale dell'U.S. Città di Palermo, in quanto, come si evince dal verbale di assemblea dei soci del 3 maggio 2019 e dal verbale del CdA del 3 maggio 2019, il signor Macaione è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione e vicepresidente della società, nonché incaricato di sostituire il presidente in caso di suo impedimento. L'incarico di Direttore generale è stato, invece, attribuito al sig. Fabrizio Lucchesi, nato ad Empoli il 6 dicembre 1961. Pertanto, nel periodo considerato, il dott. Macaione ha svolto soltanto le funzioni di componente del Consiglio di amministrazione.

Il dott. Macaione ha poi ricordato di essere stato in carica soltanto per due mesi (dal 3 maggio 2019 al 30 giugno 2019) e che a lui non possono essere imputate le pregresse scelte gestionali assunte dai precedenti amministratori, che hanno portato la società U.S. Città di Palermo ad accumulare, negli anni, una rilevante esposizione debitoria; pertanto, la ritenuta «*reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di euro 19.953.000 circa)*» è semmai imputabile a scelte gestionali dei precedenti amministratori e non già a scelte gestionali assunte nei due mesi in cui il ricorrente ha rivestito la carica di componente del CdA (pag. 81 della relazione ex art. 33 l.f. dei Curatori fallimentari). All'atto dell'insediamento del nuovo CdA di cui ha fatto parte, aggiunge il ricorrente, vi era già una esposizione debitoria della società che, tuttavia, la nuova proprietà si era impegnata a sanare mediante idonei interventi di ricapitalizzazione (verbale CdA del 30 maggio 2019).

Da quanto esposto, conclude il signor Macaione, appare evidente come nessuna violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza possa essergli addebitata, non avendo, unitamente al presidente, compiuto alcuna scelta gestionale anti-economica per la società, ed avendo correttamente e tempestivamente rappresentato al socio unico l'esigenza di effettuare gli interventi finanziari di ricapitalizzazione necessari al risanamento della società e, una volta constatato il mancato apporto dei necessari mezzi finanziari, avendo tempestivamente convocato l'assemblea dei soci per far constatare l'impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale e per adottare le conseguenti determinazioni.

A seguito dei contrasti insorti all'interno del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori, con le loro dimissioni, hanno fatto poi decadere il Consiglio e l'Assemblea dei soci ha nominato un nuovo CdA, di cui non facevano più parte né il presidente Albanese né il dott. Macaione.

22.4. In relazione a quanto esposto e sulla base degli atti di causa, deve ritenersi che il dott. Macaione non ha violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, non risulta aver partecipato all'adozione di atti gestionali della società antieconomici e che ne hanno comportato il dissesto, ma risulta, al contrario, che ha ripetutamente sollecitato gli interventi di ricapitalizzazione necessari al risanamento della società e, constatato il mancato apporto, ha convocato l'assemblea dei soci per il 5 luglio 2019, per far accertare l'impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale e adottare le “*determinazioni conseguenti*”.

Il dott. Macaione ha, quindi, espressamente dissentito e non ha avallato le scelte operate dagli altri amministratori; tant'è che è entrato in contrasto con la proprietà e con gli altri amministratori ed è stato fatto decadere dalla carica di consigliere prima della celebrazione dell'assemblea convocata per far accertare l'impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale.

Per tutte queste ragioni non può ritenersi corresponsabile soggettivamente del successivo fallimento della società, con la conseguenza che la sanzione irrogata nei suoi confronti deve essere annullata.

23. Da ultimo, anche il ricorso proposto dal sig. Alessandro Albanese (ricorso n. 97/2020) deve essere accolto.

23.1. Il dott. Albanese ha impugnato la sanzione dell'inibizione per la durata di mesi sei, per la violazione – in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A., a far data dal 3 maggio 2019 e fino al 1° luglio 2019, per la violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019, in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento, con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della FIGC, con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25 ottobre 2019.

23.2. La CFA, come si evince dalla decisione impugnata, ha ritenuto di dover sanzionare il dott. Albanese in quanto corresponsabile del successivo fallimento e, in particolare, in quanto il Consiglio di Amministrazione, di cui il dott. Albanese era presidente, riunitosi il 10 giugno 2019, “nel discutere sulla “nota dell'ex Sindaco Trincherà”, si limitava a invitare il collegio sindacale, la cui composizione si è modificata il 28 maggio 2019, “ad effettuare le opportune verifiche”. Il successivo Consiglio del 19 giugno 2019 nulla riferiva sulla pratica Tecnosystem Group Srl, ma deliberava l'acquisto del ramo di azienda della Group Itec Srl. In pari data, veniva stipulato l'atto di acquisto del ramo di azienda al prezzo di 2,9 milioni di euro, che *“verranno pagati entro e non oltre la data odierna, come da accordo espresso tra le parti”*. Tra il 20 e il 25 giugno 2019 la società utilizzava in compensazione il credito IVA del ramo di azienda acquisito per pagare propri debiti erariali e previdenziali per 2,207 milioni di euro. Nella relazione ex art. 33, l. fall., *“si nota che l'unica tempestiva reazione del presidente del CdA sembra solo quella di richiedere la «correzione del verbale» (v. pec del 20 giugno 2019 prodotta dallo stesso Albanese) e null'altro, non impedendo tale comportamento il realizzarsi dell'illecita compensazione avvenuta tra il 20 e il 25 giugno. Tale l'operazione ha prodotto un danno quantomeno di 2,207 milioni di euro, pari alle sanzioni irrogate, la cui responsabilità è senza dubbio ascrivibile all'organo amministrativo”* (pagina 30 della decisione impugnata).

23.3. Nel suo ricorso, il dott. Albanese evidenzia l'erroneità di tali affermazioni e delle conclusioni raggiunte dalla CFA per il mero richiamo alle relazioni del curatore della società

fallita e delle ispezioni COVISOC, per vizio di ultra-petizione e (con il terzo motivo) contesta la scarsa motivazione delle ragioni per le quali è stata ritenuta provata la sua responsabilità. In particolare, nel ricorso il dott. Albanese evidenzia che non è mai stato presente alla seduta del CdA della U.S. Città di Palermo, in data 18 giugno 2019, nel corso della quale era stata deliberato l'acquisto del ramo di azienda della Group Itec s.r.l. sino alla concorrenza di euro 3.000.000,00.

Il presidente, peraltro, non solo ha manifestato il proprio dissenso rispetto al compimento di un'operazione i cui contenuti e presupposti gli erano del tutto ignoti, ma ha preteso ed ottenuto l'annullamento, da parte del CdA, durante la riunione tenutasi in data 26 giugno 2019, poi proseguita in data 27 giugno 2019, della delibera verbalizzata come assunta il 19 giugno 2019, con la quale si autorizzava l'operazione in ragione della radicale nullità della stessa derivante:

- a) dalla mancata convocazione (e, conseguente, mancata partecipazione alla stessa) del presidente e del vicepresidente del CdA, Albanese e Macaione;
- b) dalla falsità del verbale, nella parte in cui documentava la presenza ed il concorso deliberativo di entrambi gli assenti alla decisione di acquistare il ramo d'azienda in parola.

Nella successiva riunione consiliare del 26 giugno 2020, il presidente evidenziava che il Budget non poteva essere approvato, con il conseguente aggiornamento della riunione al 27 giugno 2019.

Nella riunione del 27 giugno, poi, il presidente ha reiterato le considerazioni già esposte in data 26 giugno 2019, comunicando che l'esame e l'approvazione del budget finanziario era subordinato alla verifica dei pagamenti considerati come effettuati nel prospetto di budget finanziario (che presuppone l'avvenuto pagamento delle somme necessarie per l'iscrizione al campionato); ha evidenziato che, nonostante il tempo richiesto dalla proprietà, per il tramite del dott. Salvatore Tuttolomondo, non era pervenuta alcuna documentazione attestante il pagamento dei debiti sportivi per complessivi euro 4.000.000,00 e l'emissione della polizza fideiussoria necessaria per l'iscrizione al campionato; ha comunicato che Banca Ifigest, alle ore 12:59, aveva inviato una pec alla società, con cui comunicava che le disposizioni di bonifico per il pagamento degli stipendi dei tesserati non erano state effettuate, mancando la provvista sul conto corrente; ha proposto (nonostante la richiesta del consigliere Walter Tuttolomondo di celebrare una assemblea dei soci ed il rigetto di tale proposta da parte del presidente, che non ne ravvisava i presupposti di legge, non essendo presente la maggioranza del collegio sindacale) di convocare l'assemblea per il successivo 5 luglio 2019, avente ad oggetto "*verifica dell'impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale e determinazione conseguenti*".

E' poi accaduto che, in data 1° luglio 2019, il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni e la Società, da tale data e sino alla dichiarazione di fallimento, è stata amministrata da un organo gestorio a composizione monocratica.

23.4. Come ha sostenuto nel suo ricorso, in conclusione, il dott. Albanese: non risulta aver avuto conoscenza dell'intendimento della U.S. Città di Palermo di procedere all'acquisto di un ramo d'azienda da Group Itec, in tempi antecedenti alla stipula del relativo contratto; non è stato presente ad alcuna seduta del CdA di U.S. Città di Palermo in data 18 giugno 2019; ha manifestato il proprio dissenso rispetto al compimento di un'operazione i cui contenuti e presupposti gli erano del tutto ignoti; ha preteso ed ottenuto l'annullamento, da parte del CdA, durante la riunione tenutasi in data 27 giugno 2019, della delibera, verbalizzata come assunta il 19 giugno 2019 (ed immediatamente contestata, appena avutane notizia, con mail del 20 giugno 2019), con la quale si autorizzava l'operazione in questione, per la radicale nullità della stessa derivante dalla mancata convocazione (e, conseguente, mancata partecipazione) del presidente e del vicepresidente del CdA, Albanese e Macaione, e dalla falsità del verbale, nella parte in cui documentava la presenza ed il concorso deliberativo di entrambi gli assenti alla decisione di acquistare il ramo d'azienda in parola. Il ricorrente ha, poi, comunicato tempestivamente alla società le proprie dimissioni, avuta conoscenza del perfezionamento dell'operazione negoziale contestata, dimissioni che hanno prodotto immediato effetto nei confronti della società (art. 2385, c.c.), ancorché annotate nel Registro Imprese il 1° luglio 2019.

23.5. La sentenza impugnata, come evidenziato, ritiene responsabile il dott. Albanese per il danno prodotto dalla sua condotta avente ad oggetto il realizzarsi dell'illecita compensazione del credito IVA derivante dall'acquisto del ramo di azienda della Group Itec s.r.l. con i propri debiti erariali e previdenziali. Cessione di ramo di azienda rispetto alla quale, per le ragioni sopra esposte, il dott. Albanese deve ritenersi estraneo. Ma la CFA nella sentenza impugnata non ha tenuto conto di tale circostanza né degli altri elementi sopra rappresentati, che escludono una responsabilità disciplinare del dott. Albanese per i fatti contestati ed evidenziano, al contrario, le attività da lui poste in essere per contrastare le azioni del signor Tuttolomondo, che poi hanno effettivamente condotto al fallimento della società e, a breve distanza dall'assunzione dell'incarico, a rassegnare le sue dimissioni.

La decisione impugnata deve essere, pertanto, riformata per non aver considerato che tali elementi escludevano ogni forma di corresponsabilità disciplinare del dott. Albanese, peraltro, presidente del CdA per un periodo di tempo limitato (dal 3 maggio 2019 e fino al 1° luglio 2019), nel successivo fallimento della società di calcio.

23.6. Il ricorso del dott. Albanese è, quindi, fondato e la decisione impugnata, per la parte che lo riguarda, deve essere integralmente riformata senza rinvio.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Sezioni Unite

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva.

Respinge il ricorso n. 85/2020, presentato dalla sig.ra Daniela De Angeli;
Respinge il ricorso n. 90/2020, presentato dalla sig.ra Laura Giordani;
Respinge il ricorso n. 91/2020, presentato dalla sig.ra Silvana Rita Zamparini;
Respinge il ricorso n. 92/2020, presentato dal sig. Maurizio Zamparini;
Accoglie, con rinvio alla Corte Federale, il ricorso n. 93/2020 presentato dal sig. Andrea Bettini;
Accoglie, con rinvio alla Corte Federale, il ricorso n. 94/2020 presentato dal sig. Emanuele Facile;
Accoglie senza rinvio il ricorso n. 95/2020 presentato dal sig. John Michael Treacy;
Accoglie senza rinvio il ricorso n. 96/2020 presentato dal sig. Vincenzo Macaione;
Accoglie senza rinvio il ricorso n. 97/2020 presentato dal sig. Alessandro Albanese.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese di giudizio per i ricorsi n. 85, n. 90, n. 91 e n. 92 del 2020;

Dispone la condanna della Federazione resistente al pagamento di € 2.500,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti nei ricorsi n. 93, n. 94, n. 95, n. 96 e n. 97 del 2020.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 marzo 2021.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma, in data 3 giugno 2021.

Il Segretario
F.to Alvio La Face